



CONI

Relazione annuale sulla
giurisprudenza del
Collegio di Garanzia
dello Sport

Anno 2022

*A cura di Eleonora Jacovitti, Dario Martire
e Alessandro V. De Silva Vitolo*

Con il coordinamento di Alvio La Face



SOMMARIO

1.	Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2022.....	4
2.	Dati quantitativi e di analisi	9
3.	Decisioni	
i.	<i>Il principio del ne bis in idem internazionale</i>	13
ii.	<i>Motivazione per relationem.....</i>	13
iii.	<i>Versamento del contributo unificato in caso di pluralità di ricorrenti</i>	13
iv.	<i>Dies a quo del termine di durata delle indagini della Procura federale</i>	14
v.	<i>Decadenza dalla carica elettiva per incompatibilità e onere di dichiarazione</i>	14
vi.	<i>Competenza della Camera Arbitrale della FIGC per il risarcimento derivante dal dolo nelle trattative per la cessione di calciatori.....</i>	14
vii.	<i>Limiti del sindacato (di legittimità) del Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 54 CGS CONI.....</i>	15
viii.	<i>Premio di preparazione ex art. 96 NOIF.....</i>	16
ix.	<i>Onere di individuazione degli atti impugnati</i>	17
x.	<i>Dovere di comunicazione ai sensi dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e prescrizione dell'azione disciplinare</i>	17
xi.	<i>Sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinari.....</i>	17
xii.	<i>Assegnazione di termini a difesa sfalsati.....</i>	19
xiii.	<i>Divieto di nova in appello ed eccezione di inadempimento agli accordi economici ex art. 94 ter NOIF</i>	19
xiv.	<i>Impugnazione della decisione del giudice del rinvio. Vincolatività del principio di diritto enunciato in fase rescindente, ai sensi dell'art. 62, c. 2, CGS CONI</i>	20
xv.	<i>Natura dei termini che regolano l'agire dell'Ufficio del Procuratore federale</i>	21
xvi.	<i>Utilizzabilità delle denunce anonime</i>	31
xvii.	<i>Dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.....</i>	31
xviii.	<i>Principio di legalità formale</i>	32
xix.	<i>Forza maggiore e disposizioni delle Autorità Sanitarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19</i>	33
xx.	<i>Interpretazione dell'art. 48, c. 3 delle NOIF e l'obbligo di schierare la formazione migliore</i>	33
xxi.	<i>La competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti degli organi di giustizia delle EPS.....</i>	34
xxii.	<i>Revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. c) delle NOIF</i>	34
xxiii.	<i>Intervento delle Federazioni innanzi al Collegio di Garanzia</i>	35
xxiv.	<i>Filtro all'accesso ex art 54, c. 1 CGS CONI</i>	35
xxv.	<i>Applicabilità del principio del favor rei e prevalenza sul principio del tempus regit actum</i>	37
xxvi.	<i>Inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 54, c. 2, CGS CONI nelle ipotesi di ricorsi congiunti o collettivi.....</i>	38
xxvii.	<i>Sconfitta a tavolino e accertamento pregiudiziale sull'invalidità del tesseramento</i>	38
xxviii.	<i>Standard probatorio del giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo</i>	39
xxix.	<i>Prescrizione dell'azione disciplinare in caso di fatti aventi rilevanza penale</i>	39
xxx.	<i>Permanenza dell'interesse ad agire nei casi di sanzioni già scontate interamente</i>	41
xxxi.	<i>Principi generali in tema di bilancio delle società calcistiche</i>	41
xxxii.	<i>Sulla prova testimoniale in generale</i>	41
xxxiii.	<i>Il valore di prova legale del referto arbitrale del direttore di gara</i>	42
xxxiv.	<i>Pubblicazione e trasmissione delle decisioni degli organi di giustizia. Esclusione della nullità per raggiungimento dello scopo.....</i>	42
xxxv.	<i>Nessuna attenuazione della sanzione per ragioni legate alla giovane età dell'atleta</i>	44
xxxvi.	<i>Elementi del deferimento e decorso del termine per la pronuncia di primo grado</i>	44
xxxvii.	<i>Natura dei termini di durata dei giudizi non disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia della FIDAL.....</i>	45
xxxviii.	<i>Automatismo delle ipotesi di sospensione dei termini del procedimento.....</i>	45
xxxix.	<i>La rateazione fiscale nell'ambito del procedimento di concessione della Licenza Nazionale</i>	46
xl.	<i>Dolo generico</i>	46
xli.	<i>Inammissibilità della formulazione di nuovi motivi di ricorso con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI.....</i>	47
xlii.	<i>Rappresentanza in giudizio delle presone giuridiche.....</i>	47
xliiii.	<i>Agenti Sportivi domiciliati</i>	47
xliv.	<i>Intervento del terzo nei giudizi dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport</i>	51
xliv.	<i>Costituzione delle Federazioni davanti il Collegio di Garanzia.....</i>	52
xlvi.	<i>La "riferibilità sportiva" di un comportamento disciplinarmente rilevante</i>	52
xlvii.	<i>Responsabilità per violazione dei doveri di lealtà sportiva.....</i>	53

xlvi.	<i>Responsabilità del tecnico per comportamenti del pugile contrari ai doveri di lealtà e correttezza</i>	53
xlix.	<i>Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata</i>	54
I.	<i>Portata del divieto di reformatio in peius in ambito sportivo</i>	56
ii.	<i>Divieto di reformatio in peius e giudizio di equivalenza tra le circostanze</i>	56
iii.	<i>Rapporti tra norme federali internazionali e nazionali</i>	58
iiii.	<i>Rilevanza disciplinare delle condotte del medico sportivo nel rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica</i>	58
liv.	<i>Modulazione equitativa della sanzione</i>	59
lv.	<i>La giurisdizione del giudice statale sulla materia elettorale sportiva</i>	59
4.	Pareri	
i.	<i>Maggioranze e procedimento deliberativo in caso di fusione tra federazioni</i>	60
ii.	<i>Mancato rinnovo del tesseramento e decadenza dalla carica federale</i>	60
iii.	<i>Competenze della Sezione Consultiva</i>	60

1. Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2022

La Relazione sull'attività e la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport costituisce l'occasione nella quale il Collegio, per il tramite del suo Presidente, individua, attraverso uno sguardo ricognitivo sulle pronunce, le linee di tendenza che si sono manifestate nelle domande – oltre che, evidentemente, nelle risposte – di giustizia sportiva.

Raccolgo questo testimone dal Presidente Franco Frattini, la cui recente scomparsa ha lasciato un enorme vuoto nel mondo dello sport, della magistratura e delle istituzioni, ma la cui traccia rimarrà non di meno indelebile nel nostro futuro agire. La sua competenza, lealtà, energia e le grandi abilità politiche, hanno oltrepassato i confini nazionali del nostro ordinamento sportivo, sino a diventare, come di recente ha ricordato il presidente del CIO Thomas Bach, fulcro per il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Presidente Frattini è stato un eccezionale servitore dello Stato con un elevatissimo senso istituzionale coniugato con altrettante eccezionali doti umane. La sua passione per lo sport nella più nobile accezione l'ha dimostrata anche con la grande tenacia, l'entusiasmo e l'infaticabile impegno che hanno conferito prestigio e lustro istituzionale al Collegio di Garanzia dello Sport.

Sono davvero onorata di ricoprire la carica di Presidente dopo un così autorevole predecessore.

Il Suo esempio sarà sempre la mia guida e il modello a cui ispirarmi.

È dunque il momento di offrire in questa sede alcuni dati complessivi concernenti l'attività svolta, allo scopo di rilevare gli indirizzi e gli orientamenti che appaiono maggiormente significativi.

Nel corso del 2022, la compagine del Collegio si è significativamente modificata, non solo per l'avvicendamento del suo Presidente, ma anche per la minuziosa attività svolta dalla Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di Controllo e di Tutela dell'Etica Sportiva di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto del CONI nello svolgimento della procedura comparativa *ex art. 12 bis*, c. 7, terminata in data 3 agosto 2021, che consentirà al Collegio di avvalersi, per il quadriennio 2022-2025, di nuovi componenti di altissimo profilo (ed altri ne saranno ulteriormente individuati). Al contempo sono state, pertanto, ridisegnate le composizioni delle Sezioni, anche mediante la previsione di vice presidenti e vice presidenti vicari, al fine di garantire, in ogni occasione, il corretto e spedito svolgimento delle attività.

Né il Collegio di Garanzia dello Sport assolverebbe in modo adeguato il proprio compito senza l'apporto dell'intera e singolare organizzazione dei suoi uffici e servizi, nelle sue diverse componenti, la cui efficace e discreta cooperazione, scevra da singoli protagonismi, appare come un'ulteriore Garanzia, se non perfino come una condizione, della stabilità dell'Organo e, perciò, in qualche modo, della sua stessa capacità di riconoscersi.

Desidero, pertanto, ringraziare, ancora una volta, tutti i Presidenti di Sezione e tutti i membri del Collegio per il loro costante impegno e per aver contribuito alla formazione di una giurisprudenza sempre coerente e di altissimo livello; la Segreteria del Collegio per il lavoro di organizzazione e supporto, i suoi referendari (anche per la curatela della presente Relazione), nonché il Segretario Generale ed il Presidente del CONI per la



dedizione, la disponibilità e la professionalità con cui da sempre si adoperano per approntare tempestivamente tutti gli adattamenti necessari ad assicurare la continuità e, soprattutto, l'efficacia della Giustizia Sportiva.

Un sentito ringraziamento va inoltre a Mario Sanino per la pluriennale e meritoria attività svolta con autentico spirito di appartenenza nel ruolo di Presidente della Prima Sezione del Collegio nel quadriennio appena concluso.

Né, a questo riguardo, si può trascurare di evidenziare – nell'ottica del carattere controversiale del giudizio – il ruolo degli avvocati del libero foro rappresentanti gli interessi delle Federazioni, dei tesserati e degli affiliati, i quali svolgono una funzione indispensabile nell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, essendo chiamati, oltre che a illustrare le ragioni tecniche relative ai vizi di legittimità delle decisioni endofederali, anche ad incarnare professionalmente le ragioni, *lato sensu*, civili ed etiche della confutazione e del dissenso.

Tenendo fede al criterio per cui il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato *sic et simpliciter* all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, anche nel corso del 2022, sia attraverso le pronunce delle Sezioni Unite, con la loro funzione nomofilattica, sia con quelle delle singole Sezioni, sono stati affrontati e discussi numerosi e rilevanti casi di diritto sportivo e, soprattutto, sono stati fissati importanti principi applicabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale. La valorizzazione del ruolo del Collegio di Garanzia è testimoniata, inoltre, dal fondamentale apporto della Sezione Consultiva chiamata, anche quest'anno, ad esprimere pareri di straordinaria rilevanza in merito agli schemi di atti normativi richiesti dal CONI e, per suo tramite, dalle Federazioni, nonché, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, ad essere coinvolta nell'agire della Giunta Nazionale del CONI sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive.

È dunque in questa sede che osservare criticamente, attraverso i casi singoli, ma anche oltre la prospettiva di questi, la dinamica complessiva delle vicende relative alla giustizia sportiva nell'anno trascorso, può essere l'occasione per trarre indicazioni, in qualche caso, significative anche dell'andamento complessivo delle istanze variamente prospettatesi negli ordinamenti federali siano essi professionistici o dilettantistici.

Osservare l'attività del Collegio significa anzitutto fornire e commentare alcuni dati statistici, rimandando, quanto al dettaglio dei numeri, delle percentuali e dei grafici, all'apposita sezione ad essi dedicata. In questa sede, vale precisare solamente alcune tendenze, sottolineando sin da subito che il numero dei ricorsi depositati nel 2022 (n. 79) è in calo rispetto al *trend* riscontrato negli ultimi 5 anni nonché rispetto al significativo numero di ricorsi pervenuti nel 2020 (n. 120) e nel 2021, anno in cui, si è registrato il maggior numero di ricorsi presentati al Collegio di Garanzia a far data dalla sua istituzione (n. 134).

Ma è in tale ottica che nel corso del 2022 il Collegio di Garanzia ha adempiuto al carico pendente dallo scorso anno, emanando n. 83 provvedimenti, di cui n. 81 decisioni, complete di motivazioni. Un ulteriore plauso, in questo senso, deve essere, dunque, riservato ai componenti del Collegio per aver assolto a tali pendenze,

garantendo il corretto funzionamento dell'Organo, sottraendo tempo ed energia alle famiglie, al riposo e alle altre attività professionali e istituzionali, ed a titolo completamente gratuito!

Il *trend* concernente le richieste di parere ed il numero dei relativi pareri resi dalla Sezione Consultiva è, invece, in linea con gli anni passati e, anche quest'anno, in sede consultiva sono state affrontate tematiche e questioni generali degne di nota, tra cui, ad esempio, quella relativa alla applicabilità, in ambito sportivo, dell'art. 21, c. 2, del Codice civile nei procedimenti deliberativi in caso di fusione tra Federazioni e quella sulla inscindibilità tra tesseramento ed eleggibilità alle cariche federali.

Che la Sezione consultiva si confermi uno strumento alternativo di risoluzione - nel senso che l'adozione di un parere in ordine ad una determinata questione spesso consente di evitare *in nuce* il prodursi della fase contenziosa - è stato confermato, da ultimo, dal parere n. 4/2022. In quell'occasione, la Sezione Consultiva è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta della Procura Generale dello Sport circa la sussistenza o meno di un diritto degli incolpandi (o dei loro difensori) ad accedere - a loro richiesta - a conseguire copia degli atti del fascicolo della Procura Federale procedente a seguito della "comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento". La Sezione Consultiva ha chiarito che tale questione esula dalla propria competenza, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, per garantire il corretto equilibrio istituzionale, ha reiteratamente escluso la «*possibilità di richiedere pareri facoltativi su materie o fattispecie per le quali già siano pendenti o in corso di attivazione controversie giurisdizionali*».

La mole riferibile alla produzione giurisprudenziale del 2022 in sede, invece, di contenzioso disciplinare, tecnico, amministrativo ed economico, impone in questa sede una particolare nota su taluni principi espressi dal Collegio, sia con riferimento al diritto "processuale", sia per quanto concerne il diritto sostanziale dello Sport.

Ed allora, non può non menzionarsi la decisione n. 3 del 2022, con cui la Sezione Quarta ha esplicitato uno dei corollari legati alla disciplina della ineleggibilità/incompatibilità nell'ambito della partecipazione ad organi elettivi. In particolare, il Collegio, una volta individuato il comune denominatore fra ineleggibilità e incompatibilità, nell'esigenza di evitare situazioni di conflitto legate alla partecipazione ad organi elettivi nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto di non dover imputare al soggetto interessato l'onere di una dichiarazione di decadenza, in quanto i doveri di lealtà e correttezza non possono ritenersi estesi sino al punto da imporre ulteriori doveri di diligenza che non siano quelli già previsti dall'ordinamento, nel caso di specie la ridetta dichiarazione di decadenza.

Vale, altresì, sottolineare quanto statuito dalle Sezioni Unite in ordine alla utilizzabilità delle denunce anonime da parte della Procura Federale (decisione n. 17/2022); in questo senso, se è vero che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il "denunciante", non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio (la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa "fonte"), è altrettanto vero che deve considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata di "propria iniziativa" a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia di illecito.

Ed ancora, le decisioni n. 19/2022, sul principio di legalità formale; n. 26/2022 sulla fattispecie di revoca del tesseramento, ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. c), delle NOIF; e n. 34/2022, ove si è ribadita l'applicabilità del principio del *favor rei* e la sua prevalenza sul principio del *tempus regit actum*.

Inoltre, non si può non richiamare la pronuncia con cui la Seconda sezione si è occupata della controversa questione circa l'applicabilità e la portata del divieto di *reformatio in peius* nell'ambito sportivo (decisione n. 70/2022).

Da un punto di vista squisitamente procedurale, anche nel 2021, non sono mancate le occasioni per dettare taluni indirizzi interpretativi di profondo rilievo.

Mi riferisco alla ribadita applicabilità al processo sportivo: dell'art. 384 c.p.c., in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente, ai sensi dell'art. 62, c. 2, CGS CONI (decisione n. 13/2022), del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (decisione n. 18/2022), del principio di legalità formale (decisione n. 19/2022), nonché dell'art. 75 c.p.c. in tema di rappresentanza in giudizio delle presone giuridiche (decisione n. 58/2022). Ma v'è anche da sottolineare il principio espresso dal Collegio (decisione n. 11/2022), secondo cui il rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, contenuto nell'art. 2, comma 6, CGS CONI, rende applicabili al processo sportivo l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, disposta tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

V'è da considerare anche quanto stabilito dalla decisione n. 25/2022 sulla competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti degli organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva.

Nella decisione n. 31/2022, la Quarta Sezione è tornata sulla questione relativa alla ammissibilità di ricorsi presentati avverso sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o inferiori a 10.000 euro. La consolidata linea interpretativa del Collegio in tal senso è quella per cui la soluzione riposa su un'attenta e ponderata opera di interpretazione dei criteri stabiliti dall'art. 12 *bis*, comma 1, dello Statuto CONI e dall'art. 54, comma 1, CGS CONI, che delimitano la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, che non può arrestarsi al profilo meramente letterale, ma deve necessariamente indagare il significato, anche secondo un criterio logico, funzionale e sistematico.

L'opera ermeneutica del Collegio sul Codice della Giustizia Sportiva ha, altresì, interessato le disposizioni relative alla prescrizione dell'azione disciplinare in caso di fatti aventi rilevanza penale (decisione n. 42/2022). Nel caso deciso dalla Sezione Quarta, il tema dell'identificazione del "*fatto disciplinarmente rilevante*" trovava nelle parti in causa due differenti posizioni: secondo la tesi del ricorrente, lo stesso consisteva nella condotta posta in essere e che ha determinato l'avvio dell'azione penale, prima, e dell'azione disciplinare, poi; mentre, secondo la tesi dei giudici endofederali, fatta propria dalla resistente, consisteva nell'intervenuta condanna in sede penale, in quanto sarebbe da tale momento che la condotta avrebbe assunto rilevanza disciplinare per l'ordinamento sportivo. Il Collegio ha ritenuto condivisibile il primo orientamento, con la conseguenza che "*il fatto disciplinarmente rilevante*", per il quale il ricorrente era stato deferito, non consiste nella condanna subita in sede penale, bensì nei fatti commessi che hanno dato avvio all'azione penale.

Preme, altresì, evidenziare il recente pronunciamento delle Sezioni Unite sulla qualificazione dei termini che regolano l'«*Azione del procuratore federale*» (decisione n. 17/2022) su rimessione della questione da parte della Prima Sezione con la decisione n. 88/2021. Con specifico riferimento alla FIGC, il *valzer* di oscillazioni giurisprudenziali sul tema è stato, dunque, risolto nel senso di attribuire natura perentoria ai termini previsti dagli artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti compiuti. Sul tema, la Sezione Quarta, decisioni n. 42/2022 e 64/2022, facendo proprio l'orientamento delle Sezioni Unite, ha evidenziato, tuttavia, l'impropria divergenza tra il CGS CONI e la regolamentazione della FISE sui procedimenti di giustizia sportiva, che contrasta con la *ratio* di uniformità sottesa alla riforma della giustizia sportiva attuata, per l'appunto, con il CGS CONI, giacché, nello specifico, l'art. 33, co. 1, R.G. FISE (in senso diametralmente opposto all'art. 38 [oggi art. 44, co. 6] del CGS FIGC) recita: "Salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono da intendersi come ordinatori". Considerato il tenore della predetta disposizione, che ha natura speciale rispetto alla generale normativa contenuta nel CGS CONI, e il fatto che il R.G. FISE applicabile *ratione temporis* è stato approvato dal CONI con delibera successiva alla data di approvazione dello stesso CGS, la Sez. Quarta, giacché non è dato rinvenire nell'art. 64, co. 5, del predetto R.G. alcuna specifica "previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza" in riferimento ai termini ivi indicati, ha concluso per il rigetto del motivo sull'improcedibilità e conseguente estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 30 giorni per la promozione dell'azione disciplinare, richiamando al contempo l'attenzione del legislatore sportivo in ordine alla necessità di provvedere affinché sia garantita l'uniformità tra i regolamenti di giustizia delle singole Federazioni alle norme del CGS CONI contenute nell'art. 44, alla luce dell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione n. 17/2022.

Ad ogni modo, ogni decisione e parere emesso in quest'ultimo anno meriterebbe speciale menzione.

Queste, dunque, sono solamente alcune delle linee di tendenza sviluppatasi in seno al Collegio di Garanzia dello Sport in sede giustiziale e consultiva. A tal fine, dopo la sezione dedicata ai dati quantitativi e di analisi, ci si soffermerà, nel coacervo delle tematiche e delle questioni di diritto deliberate dal Collegio di Garanzia nel 2022, sulle decisioni e sui pareri che hanno maggiormente contribuito a corroborare la funzione nomofilattica assolta dal Collegio medesimo, quale organo di unificazione e di coordinamento dell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, e come tale preordinato a garantire l'omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva.

Gabriella Palmieri Sandulli

2. Dati quantitativi e di analisi


Per effetto delle competenze attribuite al Collegio di Garanzia dello Sport dagli artt. 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del CONI e dai Regolamenti attuativi allo Statuto, nel corso del 2022, si sono celebrate n. 88 udienze in sede giustiziale, n. 6 camere di consiglio in sede consultiva e n. 49 udienze in sede arbitrale, per un totale di n. 143 riunioni complessive del Collegio di Garanzia dello Sport.

2.1 In sede giustiziale

Nel corso del 2022, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 79 ricorsi, relativi:

- al CONI, n. 6;
- alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), n. 38;
- alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), n. 2;
- all'Associazione Italiana Arbitri (AIA), n. 8;
- alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), n. 1;
- alla Federazione Italiana Golf (FIG), n. 1;
- alla Federazione Pugilistica Italiana (FPI), n. 2;
- alla Federazione Italiana Scherma (FIS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), n. 1;
- alla Federazione Italiana Rugby (FIR), n. 2;
- alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), n. 2;
- alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), n. 1;
- alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), n. 4;
- alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), n. 1;
- alla Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET), n. 1;
- alla Federazione Italiana Cronometristi (FICr), n. 1;
- all'Automobile Club d'Italia (ACI), n. 6;
- alla Associazione Sportive Sociali Italiane (ASI), n. 1;

**Numero dei ricorsi annuali
(2014 - 2022)**




Di tali 79 ricorsi (recanti n. RG procedimenti 2022):

- n. 11 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- n. 26 ricorsi sono stati decisi dalla I Sezione (controversie tecnico – sportive), di cui n. 2 anche con provvedimento cessata materia del contendere;
- n. 13 ricorsi sono stati decisi dalla II Sezione (controversie disciplinari FIGC);
- n. 0 ricorsi sono stati decisi dalla III Sezione (controversie amministrative);
- n. 11 ricorsi sono stati decisi dalla IV Sezione (controversie patrimoniali e disciplinari non FIGC);
- n. 2 ricorsi sono stati decisi dalla Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro.

[il dato si riferisce ai soli dispositivi emessi; n. 16 saranno decisi nel 2023].


Numero dei ricorsi annuali decisi dalle singole Sezioni (2014 - 2022)



Nel corso del 2022, sono stati emessi n. 83 provvedimenti, di cui n. 81 decisioni, n. 1 ordinanze istruttorie e n. 1 provvedimento di cessata materia del contendere, afferenti a ricorsi 2020, 2021 e 2022, con i seguenti esiti:

- n. 21 declaratorie di inammissibilità del ricorso;
- n. 38 pronunce di rigetto del ricorso;
- n. 6 accoglimenti del ricorso con rinvio;
- n. 11 accoglimenti del ricorso senza rinvio;
- n. 24 declaratorie di improcedibilità del ricorso;
- n. 4 declaratorie di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
- n. 0 remissioni alle Sezioni Unite;

Numero di decisioni annuali pubblicate (2014 - 2022)



[Il numero di 81 decisioni pubblicate nel 2022 - in cui sono ricomprese anche quelle afferenti a n. 1 ricorsi presentati nel 2020, nonché n. 51 presentati nel 2021 - si riferisce ad ogni singolo dispositivo emesso completo di motivazioni, nel quale spesso è stato riunito più di un ricorso].

Si precisa che, per quanto riguarda n. 1 ricorso recante n. R.G. 2020, il Collegio di Garanzia (Sezioni Unite) si è riunito nel 2021 in camera di consiglio e la decisione completa di motivazioni è stata pubblicata nel 2022.

Si precisa, altresì, che nel corso del 2022, il Collegio di Garanzia si è riunito in camera di consiglio per decidere n. 39 ricorsi recanti n. R.G. 2021 ancora pendenti (n. 1 dalle Sezioni Unite, n. 7 dalla Prima Sezione, n. 4 dalla

Seconda, n. 27 dalla Quarta Sezione), a fronte dei quali sono state pubblicate nel 2022 n. 33 decisioni complete di motivazioni.

Nel corso del 2023 saranno, altresì, esaminati e definiti n. 16 ricorsi presentati nel corso del 2022, nonché n. 1 ricorsi presentati nel 2021.


2.2 In sede consultiva

Nel corso del 2022, il Collegio di Garanzia ha, altresì, ricevuto n. 6 richieste di parere, presentate ai sensi dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva e n. 1 richiesta di parere, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI.

A fronte di tali richieste, il numero di pareri resi è pari a n. 4.

I 4 pareri della Sezione Consultiva sono stati resi, a fronte della richiesta formulata, per il tramite del CONI: dalla Giunta Nazionale CONI (n. 1 parere), dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) (n. 1 parere), dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBIS) (n. 1 parere) e dalla Procura Generale dello Sport (n. 1 parere).

Nel 2023 dovranno esser resi n. 3 pareri, a fronte delle richieste presentate nel 2022: dalla Federazione Italiana Ciclistica (FCI) (n. 2 pareri), dalla Federazione Italiana Scherma (n. 1 parere).



2.3 In sede arbitrale

Infine, nel corso del 2022, in virtù della previsione di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, il Collegio di Garanzia è stato chiamato ad amministrare n. 46 arbitrati presentati ai sensi del comma 2 del predetto articolo («*salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico*»), mentre nessun ricorso è pervenuto ai sensi del relativo comma 1 («*il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi*»).



A fronte di tali istanze di arbitrato, sono stati emanati n. 11 lodi (n. 1 dei quali afferente a istanza arbitrale depositata nel 2021), n. 14 istanze sono state rinunciate, n. 14 procedimenti si sono conclusi mediante conciliazione dinanzi al Collegio, n. 9 sono ancora pendenti, di cui n. 1 afferente a istanza arbitrale presentata nel 2021.

Di tali 46 istanze (delle quali n. 1 è stata promossa da calciatore, mentre le restanti n. 45 da Agenti Sportivi di calciatori), n. 43 sono state presentate nei confronti di società affiliate alla FIGC, n. 1 nei confronti di Agenti Sportivi e n. 2 nei confronti di calciatori.

3. Decisioni

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 1/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Stella Richter

Il principio del *ne bis in idem* internazionale¹

Massima: *“La giurisdizione sportiva nazionale e quella internazionale rappresentano sistemi di giustizia distinti, con autonome e differenti competenze e funzioni, essendo gli stessi volti a sanzionare la violazione di norme diverse: da un lato, quelle attinenti alla disciplina della competizione internazionale; dall'altro, quelle disciplinari dell'affiliato alla Federazione nazionale; di tal che il fatto che due procedimenti siano condotti in parallelo sui medesimi fatti, vale a dire uno dinanzi ai Tribunali Federali Nazionali e uno davanti ai tribunali internazionali, non viola il principio del *ne bis in idem* e ciò in considerazione del fatto che le competenze e le attribuzioni delle due giurisdizioni sono distinte”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 1/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Stella Richter

Motivazione per *relationem*²

Massima: *“La motivazione di una decisione per *relationem* è pienamente ammissibile a condizione che dalla lettura della parte motiva dei due atti - quello che rinvia e quello al quale si rinvia - possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 2/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Bastianon

Versamento del contributo unificato in caso di pluralità di ricorrenti³

Massima: *“Se la parte ricorrente – ancorché composta da più soggetti, ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse – impugni con un unico atto il medesimo provvedimento, il contributo non potrà che essere unico e verrà versato una sola volta, in solido, da tutti i firmatari dello stesso ricorso. Infatti, la parte che propone il ricorso contro la decisione in cui è risultata soccombente nella precedente fase del giudizio può essere composta da più soggetti (soggettivamente complessa); nel qual caso tale parte impugnerà il provvedimento con un unico ricorso sottoscritto da più soggetti che costituiranno un'unica parte processuale.*

¹ Del medesimo tenore, precedentemente, Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 60/2016. In quella circostanza era stato eccepito il mancato rispetto del principio in parola con riferimento alle condotte di due soggetti che integravano, da un lato, la violazione delle regole della gara internazionale e, dall'altro lato, la “violazione degli obblighi imposti dalla normativa federale”; si è conseguentemente affermato che «per i fatti di gara sarà competente il solo ente preposto alla organizzazione, ove fornito di giurisdizione, e che le sanzioni imposte saranno relative solo alle manifestazioni sportive organizzate da quell'ente. E che per gli altri addebiti, nella fattispecie la violazione dell'art. 48 dello Statuto Federale, e ogni altra richiesta connessa, abbia giurisdizione la sola federazione di appartenenza».

² In termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 45/2019; Sez. IV, decisione n. 78/2021; Sez. IV, decisione n. 103/2021, nonché, più di recente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 10/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Stella Richter**, secondo cui «una decisione può essere motivata anche attraverso il rinvio o il richiamo ad argomenti già sviluppati in altre precedenti decisioni o in altri provvedimenti (c.d. motivazione per *relationem*) ed è anche possibile che la decisione cui si fa riferimento nella motivazione è quella oggetto di impugnazione purché risulti evidente che il giudice di appello ha compiuto appieno la sua autonoma valutazione in fatto e in diritto sulle questioni a lui sottoposte e quindi sia evidente che la nuova decisione sia stata assunta nella piena cognizione dei motivi di impugnazione e degli atti di causa e sia il frutto di una nuova ponderata valutazione delle questioni esaminate»; nella medesima decisione della Sez. IV si richiama Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 5 agosto 2019, n. 20883; 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 20 luglio 2020, n. 15375; 9 marzo 2021, n. 6397.

³ Riprende Collegio di Garanzia, Sez. consultiva, parere n. 6/2016. Nei medesimi termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 118/2021: «L'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, in caso di pluralità di ricorrenti, deve essere interpretato nel senso che è dovuto il pagamento di un unico Contributo Unificato laddove la parte ricorrente, ancorché composta da più soggetti, sia portatrice del medesimo interesse; diversamente, qualora i soggetti costituiti nella pregressa fase di merito intendano impugnare autonomamente la decisione adottata, è necessario il pagamento del Contributo per ogni parte» (cfr. Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021, p. 89).

Pertanto, ciò che rileva ai fini del pagamento del contributo unificato è la parte processuale che potrà essere costituita da uno o più soggetti e che sconterà, quindi, il pagamento di un unico contributo”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 3/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Iannini

Dies a quo del termine di durata delle indagini della Procura Federale

Massima: *«Nella parte in cui dispone che “[l]a durata delle indagini non può superare un termine superiore a sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante [...]”, l’art. 3, comma 5, del Regolamento di Giustizia UITS non può essere interpretato nel senso per cui il termine per l’effettuazione delle indagini decorrerebbe dal momento dell’acquisizione della notizia dell’illecito da parte della Procura e non, invece, dal momento dell’iscrizione nel registro».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 3/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Iannini

Decadenza dalla carica elettiva per incompatibilità e onere di dichiarazione

Massima: *“Lo scopo della disciplina relativa all’ineleggibilità e all’incompatibilità è quello di evitare che lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica rivestita in seno agli organi elettivi possa influire, per un verso o per l’altro, sul rapporto di lavoro subordinato in atto e che quest’ultimo possa in qualche modo condizionare lo svolgimento delle dette funzioni. Considerato che rispetto a situazioni di incompatibilità il rimedio specifico è quello della dichiarazione di decadenza dalla carica elettiva, laddove l’interessato non eserciti un’opzione, deve ritenersi che non possa farsi carico all’interessato della mancata dichiarazione di decadenza, giacché i doveri di lealtà e correttezza non possono essere dilatati al punto da implicare la doverosità di comportamenti atti a prevenire situazioni rispetto alle quali l’ordinamento prevede specifici rimedi, quali la dichiarazione di decadenza”.*

Con la decisione n. 3 del 2022, la Sezione Quarta del Collegio di Garanzia dello Sport ha esplicitato uno dei corollari legati alla disciplina della ineleggibilità/incompatibilità nell’ambito della partecipazione ad organi elettivi. In particolare, il Collegio, una volta individuato il comune denominatore fra ineleggibilità e incompatibilità, nell’esigenza di evitare situazioni di conflitto legate alla partecipazione ad organi elettivi nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto di non dover imputare al soggetto interessato l’onere di una dichiarazione di decadenza. Ciò in quanto i doveri di lealtà e correttezza non possono ritenersi estesi sino al punto da imporre ulteriori doveri di diligenza che non siano quelli già previsti dall’ordinamento, nel caso di specie la ridetta dichiarazione di decadenza.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 4/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Storto

Competenza della Camera Arbitrale della FIGC per il risarcimento derivante dal dolo nelle trattative per la cessione di calciatori

Massima: *“Le controversie tra società professionistiche per il risarcimento del danno derivato dal dolo incidente del cedente rientrano nella previsione dell’art. 134, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale espressamente dispone che «la Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza*

a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26 »”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 5/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

Limiti del sindacato (di legittimità) del Collegio di Garanzia, ai sensi dell'art. 54 CGS CONI⁴

⁴ In argomento, si veda *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 34 e la giurisprudenza ivi riportata.

Sui limiti cognitivi del Collegio di Garanzia, di recente, **Sezione I, decisioni nn. 7 e 8/2022 - Pres. Sanino, Rel. Musacchio** (che richiama i precedenti di cui alle decisioni nn. 22/2019, 82/2017, nonché n. 63/2018); **Sezione IV, decisione n. 12/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Storto** (secondo cui « *L'accertamento circa l'errata valutazione di fatti commessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche esula dai perimetri del giudizio davanti al Collegio di Garanzia, il quale “opera quale giudice di legittimità di ultima istanza” e al quale, pertanto, “è precluso l'esame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono già pronunciati gli organi della giustizia federale” (SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34)*»); **Sezione IV, decisione n. 15/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Polidori**; **Sezione IV, decisione n. 22/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Mazzamauro** (che richiama i precedenti di cui alle decisioni nn. 53/2016, 14/2016 e 58/2015). Le decisioni della **Sezione IV, n. 23/2022 e 24/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Marzano**, hanno ribadito i principi per cui «*il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l'impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 7 marzo 2017, n. 19; v. anche: id., Sez. Un., 14 febbraio 2017, n. 14; id., Sez. II, 14 febbraio 2017, n. 13; id., Sez. II, 27 ottobre 2016, n. 53; id., Sez. Un., 21 giugno 2016, n. 46; id., Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 14; id., Sez. Un., 22 gennaio 2016, n. 4); e per cui «*è inammissibile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il motivo con il quale il ricorrente abbia dedotto che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati il giudice avrebbe inflitto una sanzione più mite, in quanto mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell'illecito in sé considerato. La mera produzione di precedenti decisioni di organi federali non può valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., 2 aprile 2021, n. 30, che condivide Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 3). Ancora, sui limiti cognitivi del Collegio di Garanzia, **Sez. I, decisione n. 26/2022 - Pres. Sinigoi, Rel. de Luca Tamajo**, in cui sono stati ribaditi i principi per cui «*il vizio di violazione di legge ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell'esistenza di una norma, ovvero attribuzione ad essa di un significato non appropriato, laddove la differente figura della falsa applicazione attiene a casi di sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, ovvero alla errata deduzione dalla norma, sempre in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua corretta interpretazione*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 8/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 22/2019, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 51/2021, secondo cui «*per “violazione” di norme di diritto si intende un errore nella individuazione o nell'interpretazione della fattispecie, mentre per “falsa applicazione” ci si riferisce ad una giusta individuazione della norma, applicata, tuttavia, ad una fattispecie sbagliata*»); **Sez. I, decisione n. 28/2022 - Pres. Sinigoi, Rel. Maietta**, ove si richiama la decisione n. 56/2020 e Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5670, nonché Cass. Civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319 («*In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra*»). Nella stessa sono stati, altresì, rimarcati i seguenti principi: «*in virtù del richiamo che l'art. 2 comma 6 CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all'art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l'ordine dei gradi di giustizia (decisione n. 93/2017) e tale principio è stato di recente ribadito anche da Questa Sezione (cfr. decisione n. 42/2020), affermando l'inammissibilità del ricorso proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, quest'ultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia*»).

Sul tema, inoltre, sempre di recente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 38/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Albenzio** (che richiama le decisioni n. 34/2016; 19/2017; 26/2019; 38/2020; 41/2021; 71/2021; 19/2017; 30/2021; 38/2021 e 92/2021); **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 43/2022, Pres. Branca, Rel. Cecinelli**, per cui «*L'art. 2, c. 6, rinvia al Codice di procedura civile, e, conseguentemente, anche il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della c.d. necessità di autosufficienza e della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., applicabile anche al ricorso per Cassazione (Cass., SS.UU., n. 18218/15). Per quanto attiene alla specificità dei motivi, questi devono individuare le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in quale modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione. Nell'odierna fattispecie, la ricorrente si è limitata ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello del Giudice a quo, senza esplicitare le ragioni per le quali dissente da quest'ultimo, nè ha indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (Cass., n. 10905/15), e senza enunciare in che modo il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. Il Collegio osserva che nel ricorso non si rinviene la necessaria scansione del rapporto tra le parti della sentenza*

Massima: *“È inammissibile il motivo di ricorso al Collegio di Garanzia volto a sindacare gli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito ovvero articolato su doglianze dirette esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ai fatti fondanti l’incolpazione. Non può, infatti, prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 6/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Santoro

Premio di preparazione ex art. 96 NOIF⁵

Massima: *“L’art. 96 NOIF, come modificato con il C.U. n. 81 del 27 giugno 2018, con il C.U. n. 152 del 24 giugno 2019 e con il C.U. n. 119 del 12 novembre 2020, prevede una fattispecie a formazione progressiva nella quale, all’atto del tesseramento annuale di un calciatore come giovane, sorge, in capo alla società che attua tale tesseramento, una mera aspettativa che si tramuterà in diritto di credito (al premio di preparazione) nel solo caso si verifichi poi la condizione consistente nel tesseramento pluriennale del calciatore; lo stesso, nel testo novellato nel 2019, in mancanza di una norma transitoria, riconosce il diritto al premio di preparazione soltanto nei casi di calciatori tesserati come “giovani” con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro. Ne consegue, dunque, che l’elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra”.*

impugnata, i motivi di censura e le norme violate, mentre la ricorrente propone censura di merito, richiedendo sostanzialmente un riesame del materiale probatorio»; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 38/2022 - Pres. Zimatore, Rel. del Prato (che richiama Sez. IV, 19 gennaio 2018, n. 4 e Sez. Un. 6 settembre 2019, n. 71, secondo cui il Collegio «può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza»); Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 46/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli (ove si afferma che «Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi né contraddittoria (non sussiste infatti, nel caso di specie, la necessaria “inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie”, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019), né tantomeno illogica (vizio che rileva solo quando “macroscopico, quindi manifesto”) o carente (ossia mancante del tutto, “nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione”, oppure sorretta da argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio “da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione”, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019)»).

E ancora, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 47/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo** («L’art. 54, comma 1, seconda parte, del CGS CONI, nel consentire il ricorso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, diverge dalla quasi omologa disposizione prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la quale il ricorso in sede di legittimità è consentito per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Invero, la disposizione sportiva ha un contenuto più ampio, che consente al Collegio di analizzare eventuali vizi motivazionali»); **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 54/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Sandulli** (che richiama Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019); **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 55/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 56/2022 - Pres. Zimatore, Rel. di Majo**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 67/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo**, nonché, in maniera approfondita, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 74/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo**.

⁵ Oltre alle decisioni nn. 86/2019 e 93/2019, sul c.d. premio di preparazione, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 65/2020, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 4/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 10.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 7/2022 - Pres. Sanino, Rel. Musacchio;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 8/2022 - Pres. Sanino, Rel. Musacchio⁶

Onere di individuazione degli atti impugnati

Massima: *“Il generico richiamo, nell’epigrafe dell’atto, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicare l’impugnazione in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 10/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter

Dovere di comunicazione ai sensi dell’art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e prescrizione dell’azione disciplinare

Massima: *«Il dovere di comunicazione “agli uffici competenti dell’Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie e sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell’applicazione del presente Codice”, imposto dall’art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo a tesserati e affiliati, non si riferisce alla (sola) eventuale sentenza di assoluzione, ma si riferisce anche e soprattutto agli atti precedenti del procedimento penale (che poi nella specie ha portato alla assoluzione). La mancata comunicazione di tutti quegli atti del procedimento penale integra quindi una condotta omissiva illecita che permane fino alla eventuale comunicazione e che non può ritenersi venuta meno per effetto della successiva assoluzione; di talché, la prescrizione, in ordine alla violazione contestata, non è iniziata a decorrere se non dal giorno della pubblicazione della sentenza di assoluzione, che ha reso quei (precedenti) atti dell’autorità giudiziaria non più rilevanti ai fini dell’applicazione di altre fattispecie oggetto del Codice di Comportamento Sportivo. In vero, solo dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento penale può dirsi cessata la permanente condotta omissiva integrante la violazione del precetto di cui all’art. 12 del Codice».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 11/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Storto

Sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinari⁷

Massima: *“L’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, disposta tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è certamente applicabile ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all’urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile; non fa eccezione il procedimento sportivo disciplinare, non essendo configurabile come “intrinsecamente urgente”, e dunque rientrante tra quelli che fanno eccezione al principio generale della sospensione feriale (a somiglianza dei procedimenti considerati, in materia civile, dall’art. 3 della l. n. 742/1969 e dall’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante l’Ordinamento giudiziario)”.*

⁶ Si cita Cons. St., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 3385.

⁷ Del medesimo tenore, Collegio di Garanzia, Sezione IV, decisione n. 24/2022 - Pres. D’Alessio, Rel Marzano.

Decidendo sul motivo di ricorso col quale era stata dedotta la violazione dei termini di durata del procedimento di appello - per essere stata pronunciata la decisione di seconde cure oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo introduttivo di quel giudizio -, il Collegio di Garanzia, con specifico riferimento ai giudizi disciplinari, si è soffermato, nuovamente, sulla questione di diritto riguardante l'applicabilità al processo sportivo dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali disposta, tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno, dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, tra gli altri, per i processi delle giurisdizioni ordinarie.

La questione è stata a suo tempo risolta dalle Sezioni Unite le quali, nella decisione n. 14 del 2020, hanno riaffermato il principio già espresso in precedenza per cui *«la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*». Pertanto, occorre *«ribadire il principio per cui, in forza del richiamato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all'urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile»*⁸.

Ora, nel caso sottoposto alla Sez. Quarta, dalla normativa federale non era dato rinvenire alcuna norma che *«disciplina[ss]e in senso diverso la questione»*, ove, invece, era possibile leggere, con formula che costituisce l'esatto calco di quella dell'art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI, che, *«per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»*,.

Quanto, invece, alla possibilità di iscrivere il procedimento sportivo disciplinare, in quanto *«intrinsecamente urgente»*, tra quelli che fanno eccezione al principio generale della sospensione feriale (a somiglianza dei procedimenti considerati, in materia civile, dall'art. 3 della l. n. 742/1969 e dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'Ordinamento giudiziario), la Quarta Sezione ha richiamato i precedenti della stessa Sezione (decisioni n. 34 e n. 53 del 2017) i quali, decidendo procedimenti disciplinari e richiamando la giurisprudenza costituzionale, hanno chiarito come *«l'istituto in parola assurga al rango di principio processuale generale il quale, al di là dell'istanza di celerità che permea l'ordinamento sportivo e della codifica delle ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare, esprime una sovrastante esigenza che finisce per conformare, in via strutturale e per mezzo di una fonte primaria esterna alle singole codificazioni, l'intero sistema processuale italiano e, con esso, i procedimenti giustiziali che da quello attingono con necessità le fondamenta»*.

Con il che, il Collegio non ha ravvisato né tratti di specificità del procedimento disciplinare sportivo, né evidenti indici normativi nel regolamento di giustizia della Federazione coinvolta che inducessero a sormontare detti principi generali, respingendo il ricorso sul punto.

⁸ Sulla decisione n. 14/2020, si veda *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 15.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 11/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Storto

Assegnazione di termini a difesa sfalsati

Massima: *“Deve essere stigmatizzata la pratica processuale dei giudici delle Federazioni della fissazione di termini unitari per le difese conclusive, posta in essere in violazione di una puntuale prescrizione del proprio Regolamento di giustizia a tutela del fondamentale diritto al contraddittorio processuale”.*

Il Collegio di Garanzia si è soffermato sulla dedotta violazione del diritto di difesa di un incolpato dinanzi al Tribunale Federale in quanto lo stesso, riservatosi, aveva assegnato termini per conclusioni e repliche non sfalsati, impedendo, in tesi, di replicare alla memoria della Procura Federale.

La Sez. Quarta, ragionando sulla disposizione per cui *«nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale»* (art. 35 CGS CONI, trasfusa nei Regolamenti di giustizia federali), ha, nella propria funzione nomofilattica, stigmatizzato per il futuro la pratica processuale dei giudici sportivi di una Federazione, qual è quella della fissazione di termini unitari per le difese conclusive.

È doveroso comunque sottolineare che, nel caso di specie, il Collegio ha rigettato il motivo di diritto, affermando che l'articolazione del motivo di gravame sul punto non può limitarsi a censurare la violazione procedurale ove non assista tale doglianza quantomeno con l'allegazione di un concreto danno patito in termini di impedimento a svolgere un particolare argomento di difesa.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 12/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Storto

Divieto di *nova in appello* ed eccezione di inadempimento agli accordi economici ex art. 94 ter NOIF

Massima 1: *«L'eccezione di inadempimento è formulabile anche per la prima volta davanti alla Commissione Accordi Economici in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso, non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità» (Cass., 18 agosto 2020, n. 17214)».*

Massima 2: *“Il procedimento innanzi alla CAE, in primo grado, ed al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, in appello, ha ad oggetto l'accertamento sulla debenza di somme di cui il calciatore aziona in giudizio la relativa pretesa creditizia. In tale contesto, e quindi al fine di escludere o ridurre l'ammontare delle somme dovute, la società convenuta può certamente eccepire l'eventuale inadempimento del calciatore mediante l'eccezione inadimplenti non est adimplendum e il Tribunale Federale, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, deve valutare la fondatezza di tale eccezione. Non costituisce invece un impedimento all'esame dell'eccezione la mancata proposizione di domanda di risoluzione dell'accordo economico per la gravità dell'inadempimento”.*

Con la decisione n. 12 del 2022, la Sezione Quarta del Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito, nell'ambito dei procedimenti innanzi alla Commissione Accordi Economici e al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, il rapporto sussistente fra l'eccezione di inadempimento e la proposizione di domanda

di risoluzione dell'accordo economico per la gravità dell'inadempimento. Il Collegio, infatti, richiamando un suo precedente orientamento (Collegio di Garanzia, Sezione Quarta, n. 106 del 26 novembre 2021), afferma che dinanzi alla pretesa creditizia del giocatore la Società convenuta possa proporre eccezione di inadempimento anche quando non sia stata proposta domanda di risoluzione dell'accordo economico. Ciò in quanto, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, *«l'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso, non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità (Cass., 18 agosto 2020, n. 17214)»*.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 13/2022 - Pres. Frattini, Rel. D'Alessio
Impugnazione della decisione del giudice del rinvio. Vincolatività del principio di diritto enunciato in fase rescindente, ai sensi dell'art. 62, c. 2, CGS CONI⁹

Massima: «L'art. 62, c. 2, del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua di quanto previsto dall'art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, da una parte, tali "principi di diritto" possono essere enunciati anche soltanto in modo implicito, anziché espresso, e possono essere enucleati dall'intero corpo della decisione; dall'altra, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione, che disponga appunto il rinvio, anche nell'ipotesi in cui sia stato riscontrato un vizio di motivazione. Ne consegue che il giudice del rinvio - pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato riscontrato un vizio di motivazione. E ciò gli impone, innanzitutto, di individuare il 'principio' ovvero i 'principi' in forza dei quali il ricorso al Collegio di Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione».

⁹ Del medesimo tenore, **Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 29/2022 - Pres. Palmieri, Rel. Branca**. In argomento, si veda, altresì, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 39-40 e la giurisprudenza ivi citata.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 17/2022 - Pres. Frattini, Rel. Zimatore

Natura dei termini che regolano l'agire dell'Ufficio del Procuratore Federale¹⁰

Massima: *“La fissazione di termini certi nello svolgimento del procedimento che conduce all'incolpazione ha non solo lo scopo di assicurare uno svolgimento rapido del procedimento, ma innanzitutto quello di garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, evitando che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocedurale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell'infrazione. Per queste ragioni, la fase procedimentale antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima. Di tal ché, nel ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale, i termini ex artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, CGS CONI devono ritenersi perentori, con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti compiuti”.*

Le Sezioni Unite, su rimessione della Prima Sezione¹¹, hanno nuovamente affrontato il problema della natura dei termini, previsti dalle norme federali (con riferimento, nel caso di specie, alla FIGC) e del CONI, che regolano la fase precontenziosa dei procedimenti disciplinari sportivi che si svolge sotto il governo dell'Ufficio del Procuratore Federale. A tal fine, il Collegio ha tracciato preliminarmente il quadro normativo rilevante, per poi dare conto della (non univoca) interpretazione dello stesso da parte del Collegio di Garanzia dello Sport. Sul piano regolamentare si è osservato quanto segue.

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI disciplina, con un'unica disposizione, la *“Azione del procuratore Federale”*.

A mente dell'art. 44, c. 4, del CGS CONI, **«Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una**

¹⁰ Recentemente, **la Sezione IV, decisioni n. 42/2022 e 64/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro**, facendo proprio l'orientamento delle Sezioni Unite, ha evidenziato, tuttavia, l'impropria divergenza tra il CGS CONI e la regolamentazione della FISE sui procedimenti di giustizia sportiva, che contrasta con la *ratio* di uniformità sottesa alla riforma della giustizia sportiva attuata, per l'appunto, con il CGS CONI, giacché, nello specifico, l'art. 33, co. 1, R.G. FISE (in senso diametralmente opposto all'art. 38 [oggi art. 44, co. 6] del CGS FIGC) recita: *“Salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono da intendersi come ordinatori”*.

Considerato il tenore della predetta disposizione, che ha natura speciale rispetto alla generale normativa contenuta nel CGS CONI, e il fatto che il R.G. FISE applicabile *ratione temporis* è stato approvato dal CONI con delibera successiva alla data di approvazione dello stesso CGS, la Sez. IV, giacché non è dato rinvenire nell'art. 64, co. 5, del predetto R.G. alcuna specifica *“previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza”* in riferimento ai termini ivi indicati, ha concluso per il rigetto del motivo sull'improcedibilità e conseguente estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 30 giorni per la promozione dell'azione disciplinare, richiamando, al contempo, l'attenzione del legislatore sportivo in ordine alla necessità di provvedere affinché sia garantita l'uniformità tra i regolamenti di giustizia delle singole Federazioni alle norme del CGS CONI contenute nell'art. 44, alla luce dell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione n. 17/2022.

¹¹ Si veda, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 88/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 79.

memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, **entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria**, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare».

Siffatta formulazione è stata recepita dalle Federazioni nei propri regolamenti di giustizia (cfr., ad esempio, art. 98, c. 4 e 5, RG FIT, art. 81, c. 4, RG FIR, art. 124, c. 4, RG FIP, ecc.).

Con riferimento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, come detto rilevante per la vicenda scrutinata dalle Sez. Unite, si impone di considerare la versione del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti e quella attualmente in vigore.

L'art. 32 *ter* del previgente CGS FIGC, prevedeva, al comma 4, che: «Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, **entro venti giorni dalla conclusione delle indagini**, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, **entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria**, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza».

La versione del Codice FIGC attualmente in vigore (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto CONI, con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019) reca una disciplina analoga, pur divisa su due disposizioni, e segnatamente:

- art. 123, c. 1: «Il Procuratore federale, **entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5**, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria»;
- art. 125, c. 2: «L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire **entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1**. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato».

Secondo il Collegio di Garanzia, assumeva rilevanza per il caso oggetto di deliberazione la modifica apportata dalla FIGC in quest'ultima versione del Codice. Invero, nella previgente formulazione, la norma secondo cui «Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori» era contenuta nell'art. 38, c. 6, CGS FIGC (ex

Titolo IV “Norme Generali del Procedimento”), mentre oggi l’art. 44, rubricato “Principi del processo sportivo”, secondo cui «*Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori*», è contenuto nella Parte Seconda, dedicata al “Processo Sportivo”, al Capo I, “Principi del processo sportivo”, del Titolo I, “Norme generali del processo sportivo”.

La differente collocazione sistematica della norma sulla perentorietà dei termini è rilevante per quanto si vedrà *infra* con riferimento alla decisione delle Sezioni Unite n. 25/2017.

In via generale, comunque, si osserva che le norme relative alla azione del Procuratore Federale di tutte le Federazioni prospettano la seguente cadenza temporale:

- a) apertura della fase delle indagini mediante iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante;
- b) chiusura delle indagini (entro 60 giorni dall’iscrizione, salvo le proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport di ulteriori 40 giorni più eventuali ulteriori 20 giorni);
- c) entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, invio al/ai deferito/i dell’Avviso di conclusione indagini (salvo richiesta di archiviazione alla Procura Generale dello Sport), ove si deve concedere un termine - non superiore ai 15 giorni nel caso della FIGC - all’incolpando per essere sentito o per presentare una memoria difensiva;
- d) entro 30 giorni dalla scadenza di quest’ultimo termine concesso all’incolpando, il Procuratore, qualora ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.

Ha puntualmente osservato il Collegio di Garanzia che il problema della natura dei termini previsti per l’azione del Procuratore Federale è stato oggetto di numerosi arresti del Collegio.

Sul punto può osservarsi quanto segue.

Con esplicito riferimento al predetto termine di 30 giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura della FIT, la Sez. Quarta, con **decisione n. 23/2017**, concludeva per la perentorietà dello stesso¹².

Diversamente, con riferimento al Codice FIGC, con la **decisione n. 25/2017**, le Sezioni Unite affermavano che, «*sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato*

¹² In proposito, la Sezione IV del Collegio di Garanzia così argomentava: «*Non si può condividere la tesi, sostenuta dalla Procura Generale, secondo cui il termine previsto all’art. 98, comma 5, avrebbe natura ordinatoria e, come tale, ove non venga rispettato, non determinerebbe la decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare.*

Infatti, come è noto, nell’applicare la legge, ai sensi dell’art. 12 delle disp. prel. cod. civ., l’interprete non può fermarsi al significato letterale della norma, ma deve indagare quale sia stata l’intenzione del legislatore, vale a dire la ratio legis.

Con riguardo specifico alla norma di cui all’art. 98, comma 5, va rilevato, in applicazione del criterio di interpretazione storico, che essa era già presente nel previgente Regolamento di Giustizia, all’art. 112, comma 4, salvo l’inciso, aggiunto nel Regolamento vigente “entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”.

Se, dunque, il legislatore federale è intervenuto modificando la norma de qua proprio con l’aggiunta di tale termine, la norma deve essere interpretata assegnandole un significato tale da non svuotare di efficacia tale modifica. E tale significato non può rinvenirsi nella semplice intenzione di cadenzare l’attività della Procura Federale, senza collegare ad essa alcuna conseguenza in caso di mancato rispetto del termine prefissato, posto che, altrimenti, la modifica introdotta risulterebbe pressoché svuotata di efficacia.

Va rilevato, peraltro, che tale modifica non può che essere letta nel senso di un intervento legislativo favor rei, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione dell’incolpato. In altri termini, essa mira a garantire che il diritto di difesa non venga nei fatti limitato, se non addirittura compromesso, là dove si consenta che l’azione disciplinare sia avviata anche dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’infrazione. ... la ratio legis della disposizione, in ossequio ai principi di celerità e certezza della posizione dell’incolpato, deve condurre a riconoscere, pertanto, la decadenza della Procura Federale dal potere di esercitare l’azione disciplinare decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria».

dall'art. 2, com. 6, CGS CONI, [152, c. 2, c.p.c.] sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali ... Continuando a rimanere aderenti ad un'interpretazione sistematica, l'art. 38 del Codice di giustizia federale ["Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori"] è stato inserito all'interno del titolo IV, rubricato "Norme generali del procedimento". Si può dedurre che il riferimento alla perentorietà di cui trattasi si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone, di conseguenza, un'applicazione alla fase precontenziosa. Una simile impostazione nella lettura della normativa richiamata conferirebbe coerenza all'intero sistema di giustizia sportiva e porterebbe, altresì, a concludere che non sarebbe logico estendere la norma in esame agli altri titoli del Codice di Giustizia FIGC, come il Titolo III ("Organi di Giustizia Sportiva"), dove è inserito l'art. 32 ter, com. 4, relativo all'attività del Procuratore Federale».

Le Sezioni Unite, pur escludendo la natura perentoria dei termini previsti per le attività inquirenti nella fase istruttoria («Uno spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustificano la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incolpato, specie in procedimenti dove il numero dei co-indagati è consistente. ... la perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l'interesse dell'indagato a non essere condotto dinnanzi ad un giudice federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza»), affermavano, tuttavia, quanto segue.

«Con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria, è, altresì, necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinatori. Nel momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. La durata delle indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l'attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell'ordinamento sportivo».

A favore della perentorietà del termine dei 20 giorni dalla conclusione delle indagini per informare l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento, sempre con riferimento al Regolamento di Giustizia della FIT, è stata la Sez. Quarta, con la **decisione n. 49/2017**.

Ancora, con riferimento alla FIGC, la **decisione n. 50/2017** della Sez. Seconda del Collegio affermava che «il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di 30 giorni a far tempo dall'ultimo onere difensivo sostenibile dall'interessato non è perentorio».

Successivamente, la Quarta Sezione (**decisione n. 55/2017**) - (ri)occupandosi dei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 98 del Regolamento di Giustizia FIT relativi all'esercizio dell'azione disciplinare - riprendeva la menzionata decisione n. 25/2017, concludendo per la non perentorietà dei menzionati termini di 20 e successivi 30 giorni, ma, al contempo, rafforzava il concetto di non discrezionalità del lasso temporale a

disposizione della Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare e la formulazione dell'atto di deferimento. Tali termini, infatti, *«non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono invece essere sottoposti, di volta in volta, alla deliberazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nella specie, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale cum grano salis, nel rispetto, cioè, del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa. Ove ciò non avvenga, residua dunque un sicuro margine di applicabilità dell'estinzione del procedimento, quale indispensabile istituto di garanzia e chiusura del sistema in parola»*.

Sul tema della natura del termine in esame è intervenuta anche la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia, con il **parere n. 7/2018**¹³ (in ordine alla natura perentoria od ordinatoria dei termini indicati nel Regolamento di Giustizia FIT, con particolare riferimento ad alcune disposizioni relative alle attività di indagine del Procuratore Federale, artt. 98, commi 4 e 5, 99, comma 1, e 101, comma 3).

Recentemente, la stessa Sez. Consultiva (**parere n. 1/2020**) è stata nuovamente interpellata *«al fine di chiarire se nell'attuale sistema della Giustizia Sportiva i termini nella fase delle indagini preliminari, nonché il termine di cui all'art. 82, comma 4, secondo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva FIS, siano da considerarsi ordinatori oppure perentori»*.

La Sezione Consultiva, nell'affermare la non perentorietà dei termini in parola, richiamava le osservazioni già espresse dalle Sezioni Unite con la decisione del 7 aprile 2017, n. 25; ciò in quanto, non contenendo la disposizione in esame un'esplicita previsione di perentorietà del termine, questo non potrebbe considerarsi perentorio, anche sulla scorta del richiamo alle norme processual-civilistiche (art. 152 c.p.c.) operato dall'art. 2, c. 6, CGS CONI. Inoltre, la natura perentoria del termine è esclusa, secondo la Sezione, dalla necessità di un contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato e di garanzia dell'indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi.

¹³ La Sezione Consultiva ha affermato che *«la circostanza che le disposizioni oggetto di interpretazione ... non contengano una espressa qualificazione dei termini menzionati non è sufficiente a escluderne la perentorietà. La risposta al quesito posto va ricercata non nella lettera del testo normativo, ma nella funzione in fatto perseguita con le singole previsioni. È evidente che è in attuazione del principio di celerità e speditezza, che informa l'intero sistema di giustizia sportiva, che il Regolamento di Giustizia cadenza l'attività procedimentale. Il proposito della fissazione dei termini è quello di garantire l'esercizio del diritto di difesa del soggetto ed evitare che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocessuale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti. Ciò, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell'infrazione. ... La previsione di un termine definito (trenta giorni - art. 98, comma 5 - dall'audizione o dalla memoria indicate all'art. 98, comma 4) serve al regolatore per evitare che la durata del procedimento venga rimessa a criteri incerti (lo si rileva anche nella citata decisione n. 23/2017) ... Tuttavia, ragioni di giustizia sostanziale impongono un temperamento al rigore fisiologico dei termini decadenziali e la possibilità di adeguare il procedimento alle eventuali particolari difficoltà delle indagini. È vero che «[u]no spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustificano la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incolpato, specie nei procedimenti dove il numero dei co-incolpati è consistente» e che «un termine estremamente rigido [...] rischierebbe di comprimere eccessivamente le garanzie difensive dell'indagato» (decisione Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 25/2017). ... Il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di adeguare il percorso temporale alla complessità del caso. Di talché l'Organo di Giustizia può scegliere di derogare, nel senso dell'ampliamento temporale, alle rigide scadenze procedurali stabilite agli artt. 98, 99 e 103. In ogni caso, in assenza di eccezionale diversa previsione, deve ritenersi che il mancato rispetto dei termini ex artt. 98, commi 4 e 5, 99, comma 1, e 101, comma 3, ai quali è assegnato carattere perentorio, determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti tardivamente compiuti»*.

Da ultimo, con riferimento al Codice della FIGC, è intervenuta la Sez. Seconda con la **decisione n. 13/2021**. La Sezione, soffermandosi sulle citate versioni del CGS FIGC, *ante* e *post* riforma del 2019, ha affermato la natura perentoria del termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, decorrente dal deposito della memoria difensiva predibattimentale o dall'audizione dell'incolpato¹⁴.

Le Sezioni Unite del 2022, con la decisione in commento, hanno dunque tentato di ricondurre ad unità l'interpretazione della disciplina di cui all'art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (trasfusa nei singoli ordinamenti federali), considerando anche l'ormai piena operatività delle norme processuali (*rectius* procedurali) derivanti dalla ben nota riforma del 2014. In tal senso, tanto il numero di procedimenti disciplinari oggetto di cognizione del Collegio di Garanzia in ultimo grado, quanto l'azione della Procura Generale dello Sport, forniscono, a detta delle Sezioni Unite, le basi per poter dare una lettura definitiva della disposizione in parola e ciò al fine di unificare e coordinare l'interpretazione e l'applicazione della stessa, in modo da garantire l'omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva sul punto.

Ora, come cennato, la norma che governa l'"Azione del Procuratore federale" detta una cadenza temporale ben definita: i) apertura della fase delle indagini mediante iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante;

¹⁴ Infatti, secondo la II Sezione, «se è vero che l'art. 32 CGS FIGC non qualifica espressamente i termini in esso previsti, esso andrebbe letto in combinato disposto con l'art. 38, comma 6, CGS FIGC, secondo cui: "Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori". Non si comprende, infatti, perché quest'ultima disposizione debba ritenersi applicabile solo alla fase contenziosa, dato che si riferisce a tutti i termini del "presente Codice" e non del "presente Titolo"».

Al di là del dato meramente letterale, si osserva, poi, che argomenti in senso contrario non sembrano potersi desumere neppure sotto il profilo sistematico. L'art. 32 ter è collocato all'interno del Titolo III, dedicato agli "Organi della giustizia sportiva", quindi ai giudici sportivi territoriali e nazionali, al Tribunale Federale, alla Corte Federale, etc.; l'art. 38, nel Titolo IV, rubricato "Norme generali del procedimento". Si osserva, tra l'altro, che indicazioni in senso contrario non possono nemmeno desumersi dalla lettura e dalla collocazione delle norme all'interno del nuovo Codice di Giustizia FIGC. Le norme che qui ci interessano sono, infatti, tutte collocate all'interno della Parte Seconda, dedicata al «Processo Sportivo». Segnatamente, l'art. 44, rubricato "Principi del processo sportivo", dispone che «Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori». La disposizione è collocata nel Capo I, «Principi del processo sportivo» del Titolo I, «Norme generali del processo sportivo». Seguono, poi (oltre al Titolo II, dedicato a «Revocazione e revisione», composto del solo art. 63), il Titolo III, dedicato ai «Giudici sportivi»; il Titolo IV, dedicato ai «Giudici Federali», per arrivare al Titolo V, dedicato alla «Procura Federale», ove, al Capo II, «Procedimento disciplinare», l'art. 125 fissa il termine di trenta giorni per l'atto di deferimento.

Ma anche a voler ritenere che l'art. 38 non si applichi alla fase pre-contenziosa, questo Collegio evidenzia che a militare per la perentorietà del termine in questione vi sono soprattutto ragioni di ordine logico e funzionale. La funzione perseguita dalla norma, di celerità del procedimento di giustizia sportiva, ma soprattutto di garanzia dell'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato e del suo diritto di difesa, induce a considerazioni che possono anche prescindere dalla espressa qualificazione del termine in questione: è la ratio legis sottesa alla previsione di cui all'art. 32 ter, comma 4, che può valere a fondare la natura perentoria del termine in essa previsto. ... Passando alle considerazioni circa le eventuali complessità che può presentare il caso concreto, questo Collegio non nega che la durata del procedimento debba tenerne conto. Il sistema di proroghe previsto dal legislatore, tuttavia, già offre al Procuratore gli strumenti necessari per rimediare a eventuali complessità; strumenti che, beninteso, operano in una fase precedente alla conclusione delle indagini. A tale proposito, giova richiamare l'art. 32 quinquies il quale, al comma 3, dispone che «La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni».

Appare dunque chiara la scansione temporale: l'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto; terminate le indagini, il Procuratore può disporre l'archiviazione ovvero informare l'interessato (non ancora incolpato) della propria intenzione di procedere al deferimento, indicandone gli elementi a sostegno, e assegnando all'interessato un termine (non superiore a 15 gg., ex art. 123 del nuovo CGS FIGC) per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria; trascorso questo termine, il Procuratore ha trenta giorni per esercitare l'azione disciplinare. Una volta che inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, ossia per la formulazione dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comunicato all'incolpato e agli altri organi previsti dalla norma), l'unica esigenza è quella di evitare che l'incolpato rimanga, oltre quei trenta giorni e per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza. Le eventuali ragioni di complessità del caso concreto operano in una fase precedente (quella che si dipana dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante fino alla conclusione delle indagini) e non possono comportare, ex post (ossia dopo l'ormai avvenuta conclusione delle indagini), una deroga alla cadenza procedimentale di cui all'art. 32 ter, comma 4, posta evidentemente a tutela dell'incolpato.

Pertanto, ferme le considerazioni svolte, nel caso in esame il Collegio neppure ravvisa particolari ragioni di complessità idonee a giustificare una dilatazione dei termini».

ii) chiusura delle indagini (entro 60 giorni dall'iscrizione, salvo le proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport di ulteriori 40 giorni più eventuali ulteriori 20 giorni); iii) entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, invio al/ai deferito/i dell'Avviso di conclusione indagini (salvo richiesta di archiviazione alla Procura Generale dello Sport), ove si deve concedere un termine - non superiore ai 15 giorni secondo, ad esempio, il CGS FIGC - all'incolpando per essere sentito o per presentare una memoria difensiva; iv) entro 30 giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine concesso all'incolpando, il Procuratore, qualora ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.

Secondo le Sezioni Unite del 2022, la mancata qualificazione del termine da parte del legislatore potrebbe indurre a ravvisare un indice inequivoco della natura ordinatoria dello stesso. Tuttavia, come rilevato dalla Sezione Consultiva nel citato parere n. 7/2018, un'interpretazione sistematico-assiologica dell'art. 152, comma 2, c.p.c., parametrata alla funzione perseguita e all'esigenza di garantire gli interessi che meritano tutela, a prescindere dalle strettoie formalistiche dell'interpretazione letterale, induce a dare alla disposizione altro significato.

La natura perentoria di un termine può invero essere desunta, nel silenzio della norma, dallo scopo che con la fissazione del termine si intende perseguire: *«non osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio»* (Cass., 1 luglio 2008, n. 17978; Cass., 25 giugno 2007, n. 14692; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21365; Cass., 15 marzo 2016, n. 5060; accoglie il principio anche Corte Cost., 1 aprile 2003, n. 107). Dunque, occorre necessariamente avere riguardo allo «scopo» del termine, al «carattere del termine» e agli «effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa» (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2014, n. 19980).

Senza contare che le differenze tra termini perentori e termini ordinatori non consistono nelle conseguenze che si producono dalla loro inosservanza, *«bensì nel fatto che, nel primo caso, la decadenza è un effetto ope legis, che si produce, dunque, ipso iure alla scadenza del termine, senza possibilità di diversa soluzione, mentre, nel secondo caso, è un effetto ope iudicis, giacché spetta al giudice, una volta constatata d'ufficio la mancata osservanza del termine, pronunciare l'avvenuta decadenza»* (Collegio di Garanzia, Sez. Quarta, decisione n. 23/2017).

Merita condivisione, secondo il Collegio di Garanzia, l'idea secondo la quale non vi è sempre *«un confine ontologico netto, quanto piuttosto un mutevole limes capace di cogliere, in chiave di garanzia dell'interessato e secondo canoni di ragionevolezza, la diversa gradazione delle esigenze di certezza e di celerità connaturate a ciascun ordinamento giuridico»* (Collegio di Garanzia, Sez. Quarta, decisione n. 55/2017).

Ciò considerato, la circostanza che la disposizione di cui all'art. 44, c. 4, primo e secondo capoverso, CGS CONI non contenga una espressa qualificazione dei termini menzionati non è sufficiente, a giudizio delle Sezioni Unite, a escluderne la perentorietà, la quale deve essere indagata sulla base di una analisi non solo letterale, ma anche e soprattutto funzionale della disposizione, vale a dire, secondo il Collegio, sia i principi di celerità e speditezza del procedimento, sia – e principalmente – le esigenze di tutela dell'incolpato.

Così discorrendo, la fissazione di termini certi nello svolgimento del procedimento che conduce all'incolpazione ha non solo lo scopo di assicurare uno svolgimento rapido del procedimento, ma innanzitutto quello di garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, evitando che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocedurale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti. Ciò, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell'infrazione (come rilevato con la decisione della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia n. 23/2017 e già nella precedente pronuncia n. 17/2016: «*se l'inizio dell'azione disciplinare fosse rimessa alla mera discrezionalità della Procura, i tesserati si vedrebbero contestare degli illeciti rispetto ai quali potrebbero aver perso ogni elemento di prova contraria, proprio a causa del lungo lasso di tempo intercorso dalla commissione della pretesa infrazione alla sua contestazione*»).

Per queste ragioni, la durata delle indagini antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima.

La previsione di termini definiti (20 giorni dalla chiusura delle indagini per inviare l'Avviso di conclusione indagini e 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa concesso all'incolpando per formulare l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio) serve, a giudizio del Collegio, ad evitare che la durata del procedimento venga rimessa a criteri incerti (lo si rileva anche nella citata decisione n. 23/2017). Detto termine di venti giorni, da un lato, scongiura l'ipotesi di una ulteriore dilatazione dei tempi di svolgimento delle indagini; dall'altro e principalmente, vale ad assicurare all'interessato una notizia tempestiva e certa della conclusione delle indagini a suo carico, così consentendo un pronto ed informato esercizio del diritto di difesa.

Lo stesso dicasi per la previsione ex art. 47, comma 3, CGS CONI («*La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante*» salvo proroghe, pena la inutilizzabilità degli «*atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine*»).

La natura perentoria dei termini è confermata, aggiungono le Sezioni Unite con la decisione in analisi, anche da quanto espressamente disposto all'art. 45 CGS CONI, a mente del quale «*Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice*». Siffatta disposizione, per vocazione funzionale, non interessa soltanto le ipotesi contemplate nei commi successivi dello stesso articolo, ma, letto in chiave sistematica, informa anche l'art.

44, con l'effetto che, come nei casi elencati all'art. 45, comma 3, il decorso del termine comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.

La citata giurisprudenza del Collegio non ha mancato, tuttavia, di evidenziare eventuali complessità che può presentare il caso concreto («[u]no spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustifichino la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incolpato, specie nei procedimenti dove il numero dei co-incolpati è consistente», Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 25/2017).

Hanno rilevato, nondimeno, le Sezioni Unite, come fatto dalla decisione n. 13/2021 della Seconda Sezione, che il Legislatore ha previsto un sistema di proroghe - motivate e in casi eccezionali, del quale fruire quando la complessità del caso e le eventuali difficoltà nei rilievi probatori lo necessitano - che offre all'Ufficio del Procuratore gli strumenti necessari per rimediare a eventuali complessità; strumenti che, beninteso, operano in una fase precedente alla conclusione delle indagini: «*Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione*» (art. 47, c. 3, CGS CONI).

Così va letto anche il temperamento imposto, secondo ragionevolezza, dagli artt. 12 *ter*, comma 4, Statuto CONI e 51, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui «*L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura Generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti*».

Così ragionando, la scansione temporale è chiara: l'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto; terminate le indagini, il Procuratore (salvo richiesta di archiviazione alla Procura Generale dello Sport) ha venti giorni dalla chiusura delle indagini per inviare l'Avviso di conclusione indagini, ove si deve concedere un termine all'incolpando per essere sentito o per presentare una memoria difensiva; trascorso questo termine, il Procuratore ha trenta giorni per esercitare l'azione disciplinare.

Dal momento di chiusura delle indagini, dunque, cominciano a decorrere i citati termini, e l'esigenza primaria è quella di evitare che l'incolpando/incolpato rimanga, per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza. Le eventuali ragioni di complessità del caso concreto, lo ribadiscono le Sezioni Unite, operano in una fase precedente (quella che si dipana dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante fino alla conclusione delle indagini) e non

possono comportare, *ex post* (ossia dopo l'ormai avvenuta conclusione delle indagini), una deroga alla cadenza procedimentale di cui all'art. 44, comma 4, CGS CONI, posta evidentemente a tutela dell'incolpato. Pertanto, hanno concluso le Sezioni Unite, il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di ritenere che i termini *ex artt.* 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, CGS CONI siano perentori, e che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti compiuti. Logico precipitato di tali considerazioni, attesa la analoga formulazione e *ratio*, è la configurazione dei citati termini come perentori anche con riferimento alle disposizioni contenute Regolamenti di giustizia delle Federazioni¹⁵.

È doveroso, in conclusione, sottolineare che il procedimento oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite riguardava la violazione del termine (20 giorni) che separa la data di conclusione delle indagini e quella di comunicazione agli interessati della conclusione e dell'esito delle indagini medesime.

Orbene, le Sezioni Unite, nel dare atto della diversità con la fattispecie esaminata dalla decisione n. 13/2021¹⁶ della Seconda Sezione (in cui si discorreva della violazione del termine, di trenta giorni, successivo a quello non superiore a quindici giorni concesso all'interessato per difendersi con memoria o mediante audizione), hanno, non di meno, affermato che la diversa fase in cui è intervenuta la violazione del termine non incide né sulla natura dello stesso, né sulle conseguenze (perentorie) della violazione.

¹⁵ Così il Collegio di Garanzia con riferimento al Codice di Giustizia della FIGC: «*Tale incedere, invero, è confermato, per quanto riguarda il Codice di Giustizia della FIGC - in questa sede di particolare interesse -, dalla stessa previsione di cui all'art. 44 (vecchio art. 38, c. 6), secondo cui "Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori".*

Ora, nonostante la testé affermata perentorietà dei termini che governano l'azione di tutte le Procure federali, vale, per completezza, sempre nell'ottica del caso sottoposto alla odierna cognizione di queste Sezioni Unite, soffermarsi sulle versioni ante e post riforma del 2019 del Codice di Giustizia della FIGC.

*Sul punto, possono essere utilmente riprese in questa sede le argomentazioni spese dalla Sezione Seconda nella citata decisione 13/2021: "se è vero che l'art. 32 CGS FIGC non qualifica espressamente i termini in esso previsti, esso andrebbe letto in combinato disposto con l'art. 38, comma 6, CGS FIGC, secondo cui: "Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori". Non si comprende, infatti, perché quest'ultima disposizione debba ritenersi applicabile solo alla fase contenziosa, dato che si riferisce a tutti i termini del "presente Codice" e non del "presente Titolo". Al di là del dato meramente letterale, si osserva, poi, che argomenti in senso contrario non sembrano potersi desumere neppure sotto il profilo sistematico. L'art. 32 ter è collocato all'interno del Titolo III, dedicato agli "Organi della giustizia sportiva", quindi ai giudici sportivi territoriali e nazionali, al Tribunale Federale, alla Corte Federale, etc.; l'art. 38, nel Titolo IV, rubricato "Norme generali del procedimento". Si osserva, tra l'altro, che indicazioni in senso contrario non possono nemmeno desumersi dalla lettura e dalla collocazione delle norme all'interno del nuovo Codice di Giustizia FIGC. Le norme che qui ci interessano sono, infatti, tutte collocate all'interno della Parte Seconda, dedicata al "Processo Sportivo". Segnatamente, l'art. 44, rubricato "Principi del processo sportivo", dispone che "Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori". La disposizione è collocata nel Capo I, "Principi del processo sportivo" del Titolo I, "Norme generali del processo sportivo". Seguono, poi (oltre al Titolo II, dedicato a "Revocazione e revisione", composto del solo art. 63), il Titolo III, dedicato ai "Giudici sportivi"; il Titolo IV, dedicato ai "Giudici Federali", per arrivare al Titolo V, dedicato alla "Procura Federale", ove, al Capo II, "Procedimento disciplinare", l'art. 125 fissa il termine di trenta giorni per l'atto di deferimento. Ma anche a voler ritenere che l'art. 38 non si applichi alla fase pre-contenziosa, questo Collegio evidenzia che a militare per la perentorietà del termine in questione vi sono soprattutto ragioni di ordine logico e funzionale. La funzione perseguita dalla norma, di celerità del procedimento di giustizia sportiva, ma soprattutto di garanzia dell'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato e del suo diritto di difesa, induce a considerazioni che possono anche prescindere dalla espressa qualificazione del termine in questione: è la *ratio legis* sottesa alla previsione di cui all'art. 32 ter, comma 4, che può valere a fondare la natura perentoria del termine in essa previsto".*

Tale differenziazione di collocazione sistematica della norma sulla perentorietà dei termini e la novella del Codice della FIGC, dunque, non inficia, in ogni caso, la ricostruzione operata sin qui circa la natura dei termini che governano l'azione del Procuratore federale».

¹⁶ Sulla decisione n. 13/2021, si veda *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 21-24.

A detta del Collegio, invero, rimangono ferme «*le ragioni che militano nel senso della perentorietà del termine come sopra riportate: ragioni di celerità e speditezza del procedimento e, soprattutto, esigenze di tutela dell'interessato, che non può rimanere sottoposto ad un procedimento di indagine in assenza di scadenza temporale predefinita e perentoria. E se è stato giustamente reputato perentorio il termine entro il quale il Procuratore Federale è tenuto – ove lo ritenga – a formulare l'atto di deferimento dopo la scadenza del termine concesso all'interessato per presentare una memoria, a fortiori deve ritenersi perentorio il termine (precedente) entro il quale, concluse le indagini, tale conclusione e l'esito stesso delle indagini deve essere comunicato all'interessato. E non sembra casuale che tale termine di venti giorni (per la comunicazione della conclusione delle indagini) sia inferiore rispetto a quello (di trenta giorni) entro il quale, dopo l'eventuale deposito di una memoria da parte dell'interessato, deve essere formulato l'atto di deferimento. L'esercizio pieno del diritto di difesa esige che la conclusione delle indagini sia comunicata all'interessato nel rispetto di un termine breve (appunto, venti giorni), la cui violazione comporta l'improcedibilità dell'azione*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 17/2022 - Pres. Frattini, Rel. Zimatore

Utilizzabilità delle denunce anonime¹⁷

Massima: «*Se è vero che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il "denunciante", non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio (la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa "fonte"), è altrettanto vero che deve considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata di "propria iniziativa" a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia di illecito; notizia, la quale, dunque, viene a formarsi per iniziativa libera e 'propria' dell'organo inquirente, 'propria' ancorché soltanto stimolata dal documento anonimo*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 18/2022 - Pres. Maietta, Rel. Frosini

Dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali

Massima: «*I principi di celerità, concentrazione e informalità che caratterizzano il processo sportivo si declinano anche nella redazione dei provvedimenti e atti "in maniera chiara e sintetica", come prescritto all'art. 2 CGS CONI, la cui ratio è quella di consentire il tempestivo svolgimento del processo sportivo e rendere così, chiaramente e sinteticamente, edotte, sulle questioni giuridiche, le parti processuali e il giudice; in tal guisa, l'eccessiva ampiezza degli scritti difensivi, pur se non normativamente sanzionabile, lo diventa nella*

¹⁷ In argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 83/2021, ha statuito che, «*se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, procedendo all'attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva). E ciò è quanto è avvenuto nel caso in questione, nel quale la Procura, ricevuto l'esposto, ha richiesto la documentazione ai competenti uffici federali. Nel far ciò essa ha svolto l'attività istruttoria necessaria e sufficiente, giacché, trattandosi di acquisire contezza di rapporti risultanti da documenti, l'istruttoria è consistita unicamente nell'acquisizione documentale*».

Più in generale, sulle modalità di procacciamento delle notizie di illecito da parte della Procura Federale, si veda *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 58 ss.

misura in cui pregiudica l'intelligibilità delle questioni sottoposte a giudizio e rende oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla decisione gravata".

Il Collegio ha fatto propri i principi enunciati dal Consiglio di Stato (n. 7622/2020) e, soprattutto, dalla Corte di Cassazione, la quale è intervenuta più volte sulla questione. In particolare, nelle sentenze n. 17698/14, n. 21297/16 e n. 8009/2019, ha precisato che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa, di cui all'articolo 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'articolo 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui. Si cita in motivazione anche Cass., n. 11199/12, laddove afferma che l'eccessiva ampiezza degli scritti difensivi, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall'articolo 366 c.p.c., *"concorre ad allontanare l'obiettivo o di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio"*.

La decisione in commento si pone in linea con la giurisprudenza del Collegio stesso; la decisione della Sez. Seconda del 21 novembre 2017, n. 87, ha affermato, infatti, che: *"in virtù del generale principio di sinteticità degli atti processuali – per il quale il contenuto del ricorso non deve eccedere il minimo occorrente per rendere ineleggibili le censure proposte – l'inammissibilità del gravame sportivo per tal causa può predicarsi unicamente in quei casi in cui risulti concretamente impossibile, anche all'esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell'atto processuale introduttivo, pervenire a un'adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio"*.

Parimenti, la tematica della sinteticità degli atti riguarda lo stesso Collegio di Garanzia, con riferimento alle proprie pronunce; infatti, *"in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica"* (cfr., Sez. Seconda, decisione n. 13/2017; Sez. Quarta, decisione n. 32/2019; Sez. Un., decisione n. 63/2018).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 19/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Principio di legalità formale¹⁸

Massima: *«Allorché i codici di giustizia sportiva o i regolamenti delle singole Federazioni forniscano, mediante l'istituto della tipizzazione, sanzione precisa a condotta precisa ed individuata, non è consentito di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni medesime che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico*

¹⁸ In argomento, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 34/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta**, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisioni n. 23/2021 (in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 28-32) e n. 15/2017.

(applicabile anche al giudizio civile in virtù della giurisprudenza di legittimità e, per tale via, anche al giudizio sportivo) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Pertanto, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 20/2022 - Pres. Palmieri, Rel. Zaccheo
Forza maggiore e disposizioni delle Autorità Sanitarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19¹⁹

Massima: *"La forza maggiore, concetto che non trova una sua definizione nell'ordinamento, consiste in un evento di una forza tale rispetto al quale non è oggettivamente possibile resistere; un evento siffatto, per la sua forza intrinseca, impone alla persona una condotta attiva od omissiva in maniera necessaria ed inevitabile. Il concetto di forza maggiore, inteso come vis major cui resisti non potest, dunque, può discendere anche dall'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria che impone prescrizioni comportamentali o divieti per tutelare l'interesse pubblico e che in tal senso rappresenta il c.d. factum principis, cioè l'evento indipendente dalla volontà delle parti. Tuttavia, la revoca del provvedimento amministrativo stesso, ad opera del TAR, determina l'eliminazione di detto evento impeditivo e ripristina, rendendo conseguentemente di nuovo esigibile, la prestazione dovuta".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 20/2022 - Pres. Palmieri, Rel. Zaccheo
Interpretazione dell'art. 48, c. 3, delle NOIF e l'obbligo di schierare la formazione migliore

Massima: *«L'art. 48, comma 3, delle NOIF FIGC, il quale prevede che "in tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica" va interpretata nel senso che è fatto obbligo alla Società di schierare la migliore formazione possibile (tenuto anche conto degli infortuni o di altri eventi che possono colpire la rosa), e non anche nel senso che la situazione tecnica rende inesigibile l'obbligo ove la formazione schierata non sia la migliore possibile; e ciò perché, in tal modo, si introdurrebbe un elemento del tutto arbitrario e soggettivo, che avrebbe un'incidenza decisiva sullo svolgimento di qualsiasi gara».*

¹⁹ In argomento, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 49/2022 - Pres. Palmieri, Rel. D'Alessio**; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisioni n. 1/2021 e n. 101/2021, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 14.

Sulla forza maggiore, in termini generali, **Sezione I, decisione n. 40/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta**: *«le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono state descritte dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisi e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, l'eccezionalità ed imprevedibilità dei fatti narrati ed accaduti nella vicenda oggetto di scrutinio (eccessiva ristrettezza dei tempi necessari per l'organizzazione della trasferta, oggettiva mancanza di biglietti per il volo di ritorno in giornata, eccessiva onerosità economica di soluzioni alternative, eccessivi sacrifici personali) possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità, atteso che costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento»* (in argomento, altresì, decisioni n. 42/2020 e n. 58/2020).

Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento dei giudici di merito per il quale non possono trovare ingresso, in senso inficiante la regolarità di una gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze a causa del COVID.

Invero, il citato art. 48 delle NOIF è norma volta a garantire la regolarità e la sportività delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e all'uopo introduce un chiaro "obbligo" di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può tradursi in un presunto "diritto" a schierare la migliore formazione possibile. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 25/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Giusti

La competenza del Collegio di Garanzia sui provvedimenti degli organi di giustizia delle EPS²⁰

Massima: *"Sui provvedimenti assunti dagli organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, il Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto CONI, dell'art. 12 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva e dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, può pronunciarsi solo nell'ipotesi in cui tale competenza sia stata espressamente prevista nello Statuto degli Enti e solo per vicende riguardanti lo svolgimento di attività sportive; di tal che è indispensabile, ai fini della giurisdizione del Collegio, che lo Statuto dell'Ente contempra espressamente un ulteriore grado di giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2022 - Pres. Sinigoi, Rel. de Luca Tamaio

Revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. c), delle NOIF

Massima: *"L'art. 42, c. 1, NOIF, rubricato Revoca del tesseramento, è chiaro nello stabilire che «Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: ... c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione». Il genus dei provvedimenti de quibus, identificati quali determinazioni insindacabili dalla stessa norma, sono espressione di un potere discrezionale, attribuito al Presidente Federale, da esercitare, comunque, al ricorrere di "motivi di carattere eccezionale" e, come tale, conseguentemente, non suscettibile di impugnazione, di valutazione o censura, sia per motivi di legittimità che di merito, dinanzi a qualsiasi organo di giustizia federale, essendo riservata, in modo esclusivo, allo stesso Presidente Federale la valutazione circa il ricorrere dei motivi di carattere eccezionale sulla cui base disporre la revoca del tesseramento. Invero, la ratio ispiratrice dell'istituto dello svincolo per motivi eccezionali, difatti, va nella direzione di tutela dei calciatori istanti, che per varie ragioni - nella maggior parte dei casi afferenti alla loro sfera personale e/o familiare - versano in una condizione di disagio psico-fisico che renderebbe difficile, se non impossibile, la prosecuzione dell'attività calcistica con il sodalizio sportivo di appartenenza. Ciò nell'ottica*

²⁰ La Sezione sottolinea la differenza tra il caso ivi scrutinato e quello su cui si era pronunciato il Collegio di Garanzia con la decisione n. 93/2021 (*Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 82-83). In quel caso, infatti, si era ritenuto che il Collegio avesse potenzialmente giurisdizione su una decisione adottata dall'organo di giustizia dell'Ente di promozione AICS, in virtù del combinato disposto della norma generale, che attribuisce la facoltà all'Ente di promozione sportiva di prevedere tale giurisdizione, e di quella speciale, che aveva espressamente previsto la giurisdizione di chiusura del Collegio; la stessa era stata, tuttavia, esclusa nel caso concreto in quanto la questione proposta aveva ad oggetto una attività non sportiva («i fatti oggetto del giudizio non hanno e non potevano avere nulla a che fare, né direttamente né indirettamente, con attività sportive»).

di assicurare il giusto equilibrio in situazioni in cui le società sono poste su un piano di supremazia rispetto al calciatore tesserato e, al contempo, garantire la piena applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nello svolgimento delle competizioni sportive”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 30/2022 - Pres. Branca, Rel. Andreotta

Intervento delle Federazioni innanzi al Collegio di Garanzia²¹

Massima: “Con riferimento alla costituzione delle Federazioni nei giudizi che si celebrano dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, devono essere ribaditi i seguenti principi: a) non ha alcun rilievo che la Federazione non si sia costituita per contraddire nei gradi di merito; b) la Federazione è sempre parte (eventuale) del giudizio, a mente dell’art. 59, comma 2, lett. a), CGS CONI il quale, consentendo alla Federazione l’intervento e la presentazione di memoria senza alcuna preclusione, impedisce di ritenere che la contumacia della Federazione sportiva nei primi due gradi di giudizio ne precluda l’intervento dinanzi al Collegio di Garanzia”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 31/2022 - Pres. e Rel. D’Alessio

Filtro all’accesso ex art 54, c. 1, CGS CONI²²

²¹ In argomento, tra le molte, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 26/2015; Sez. I, decisione n. 34/2015; nonché Sez. I, decisione n. 15/2017.

²² È d’obbligo (ri)analizzare la questione relativa alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, stabilita dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, ai sensi del quale «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

Il Collegio di Garanzia si è più volte pronunciato sulla portata della disposizione che esclude la sua competenza per le questioni oggetto di decisioni comportanti l’applicazione di sanzioni di durata inferiore a novanta giorni ed ha ricordato che tale disposizione ha la finalità di limitare il vaglio di legittimità del Collegio, ultimo grado della giustizia sportiva, alle sole controversie più rilevanti.

Pertanto, secondo la logica delle citate disposizioni, la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste ogniqualvolta la controversia presenti il carattere della gravità, mentre è esclusa per le controversie di modesta rilevanza (le questioni c.d. bagatellari). E si tratta di una logica tesa ad evitare che il massimo organo della giustizia sportiva debba farsi carico di controversie di scarsa rilevanza, concentrandosi invece su quelle che presentino un requisito di gravità.

Tale principio, infatti, è stato più volte ribadito dal Collegio che solo in casi eccezionali, dovuti alle particolari contingenze anche procedurali che avevano determinato l’applicazione, nel secondo grado di giudizio federale, di una sanzione disciplinare di durata inferiore ai 90 giorni, ha ritenuto che poteva essere egualmente ritenuto ammissibile il giudizio proposto davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno in passato affermato che «L’argomento, che si fonda sulla interpretazione meramente letterale degli artt. 54 CGS e 12 bis dello Statuto del CONI, non regge di fronte ad una interpretazione sistematica e funzionale delle norme in esame. La ratio complessiva della riforma, che ha istituito tra l’altro il Collegio di Garanzia dello Sport è, sul punto, quella di evitare che l’organo “di legittimità” della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. “bagatellari”, cioè relative - in riferimento ai procedimenti disciplinari - a fatti di lievissima entità, per i quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale. La “ratio legis” è, ad avviso del Collegio, quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la “controversia”, cui l’art. 12 bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità, ed allorché in “ambito endofederale” - come sempre indica l’art. 12 bis - sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia» (così il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 6/2016).

Inoltre, «tale disposizione ha inteso stabilire un filtro all’accesso al supremo Organo della Giustizia Sportiva, da un lato, prevedendo che possano essere sottoposte al vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia solo le controversie decise in via definitiva in ambito federale; dall’altro lato, stabilendo che il Collegio di Garanzia sia investito del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federali sulle controversie più rilevanti, con esclusione di quelle bagatellari. Secondo la letterale formulazione dell’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI e dell’art. 54 CGS, le controversie ammesse al vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia sono individuate, in parte, secondo il criterio della materia (sono escluse “quelle in materia di doping”); in parte, secondo un criterio di gravità, commisurato alla entità delle sanzioni irrogate (dai Giudici Federali), sulla base del quale risultano stabilite le soglie di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di 10.000 euro, per le sanzioni pecuniarie».

Anche nella decisione n. 29 del 27 luglio 2016 le Sezioni Unite hanno affermato che «appare chiaro l’obiettivo di perseguire la facoltà di limitare il vaglio di legittimità alle sole controversie più rilevanti. Pertanto, le disposizioni in esame hanno inteso stabilire un filtro di accesso

Massima: *“La soluzione della questione relativa alla ammissibilità di ricorsi presentati avverso sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni deve necessariamente passare attraverso un’attenta e ponderata opera di interpretazione dei criteri stabiliti dall’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto CONI e dall’art. 54, comma 1, CGS CONI, che delimitano la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, che non può arrestarsi al profilo meramente letterale, ma deve necessariamente indagare il significato, anche secondo un criterio logico, funzionale e sistematico”.*

Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia ha dichiarato il ricorso inammissibile, per sua incompetenza, considerato che, nel giudizio in esame, in relazione ai fatti contestati, il ricorrente aveva subito dal Tribunale Federale una sanzione ampiamente inferiore a novanta giorni; che avverso tale sanzione il solo ricorrente (e non anche la Procura Federale) aveva fatto ricorso in appello; che la Corte d’Appello Federale aveva confermato la sanzione di primo grado ampiamente inferiore ai novanta giorni; e, infine, che la sanzione era stata irrogata all’esito di una valutazione compiuta nel merito della vicenda dai giudici federali, che sia in primo che in secondo grado avevano deciso di irrogare una sanzione oggettivamente non grave.

*al Supremo Organo della Giustizia Sportiva, investendolo del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia endofederali solo quando queste riguardino controversie che abbiano il connotato della gravità. In altre parole, secondo la logica delle disposizioni in esame, la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste ogniqualvolta la controversia da esaminare e decidere presenti il carattere della gravità; mentre è esclusa per le controversie di modesta rilevanza. E si tratta di una logica pienamente condivisibile, poiché evita che il massimo organo della giustizia sportiva debba farsi carico di controversie di scarsa rilevanza, concentrandosi invece su quelle che presentino un requisito di gravità. Il criterio di selezione riposa dunque non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni» (precedentemente, altresì, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 2/2018). Sulla base di tali presupposti si è ritenuto, inoltre, che non possa essere esclusa la cognizione del Collegio di Garanzia quando i fatti portati alla sua cognizione sono oggettivamente gravi e i giudizi federali non si sono conclusi con l’irrogazione di una sanzione superiore ai 90 giorni per questioni di rito o procedurali (sul filtro all’accesso in ipotesi di c.d. “doppia conforme”, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 16/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 16-18, nonché Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 76/2021, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 72).*

Il rilievo da attribuire alla misura della sanzione editale piuttosto che a quella concretamente irrogata è stato ribadito nella recentissima decisione della Sez. II, n. 3/2023 - Pres. Zimatore, Rel. Del Prato, ove è stato ritenuto ammissibile il ricorso, pur in presenza dell’irrogazione, in entrambi i gradi di giudizio endofederali, di sanzioni inferiori alla soglia ex art. 54 CGS.

Si segnala un ulteriore rilevante profilo: i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia in ordine all’applicazione di una sanzione di natura tipicamente sportiva, emessa nel corso o a conclusione della gara. Ci si riferisce alla questione sollevata dal provvedimento di remissione alle Sezioni Unite della Sez. IV del 24 settembre 2021 e riguardante la competenza del Collegio di Garanzia sulle sanzioni “*in tempo*” emesse dai Commissari Sportivi delle gare automobilistiche. Secondo la Sezione rimettente, la questione «*non sembrerebbe, infatti, molto diversa (se si prescinde dalla rilevanza degli effetti poi determinatisi a danno del pilota, oggetto della prima questione suindicata) da quella che potrebbe essere sollevata a seguito di una decisione presa da un arbitro di una partita di calcio o di pallacanestro a seguito di un “fallo di gioco”, con l’espulsione (ritenuta tecnicamente) non corretta di un giocatore. Con la conseguenza che il Collegio verrebbe investito di decisioni su questioni di natura prettamente tecnico disciplinare (anche se le decisioni arbitrali sono comunque state emesse in applicazione delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività sportiva)*».

Il successivo provvedimento di rigetto del ricorso da parte delle Sezioni Unite (Dispositivo Prot. n. 01514/2021 del 15 dicembre 2021) sembrerebbe aprire alla possibilità del Collegio a conoscere di questioni di tal fatta e, dunque, di sanzioni diverse da quelle contemplate espressamente nella norma, comprese anche quelle di natura tecnico-sportiva, previo un vaglio, di volta in volta, sulla rilevanza della controversia ovvero sulla gravità della stessa. Su tale solco, il Collegio di Garanzia dello Sport aveva peraltro già sostenuto, in relazione alla disciplina del calcio, che «*non costituiscono questioni di carattere bagatellare – escluse, a mente della prima parte del comma 1, dell’art. 54 CGS del CONI, dall’ambito cognitivo del Collegio di Garanzia – l’attribuzione di tre punti in classifica, e la corrispondente decurtazione, allorché si discuta di comminare la cosiddetta “sconfitta a tavolino”. Si tratta, infatti, di controversie rilevanti poiché incidono su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nelle categorie, se non, addirittura, la vittoria del torneo*» (Sezione I, decisione 22 maggio 2019, n. 38). A ciò si aggiunga che già in precedenza le Sezioni Unite (decisione n. 120/2021) si erano pronunciate, pur non affrontando *ex professo* tale questione pregiudiziale, su una analoga controversia («*penalità in tempo di 5”*» in gara automobilistica).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 34/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta²³

Applicabilità del principio del favor rei e prevalenza sul principio del tempus regit actum²⁴

Massima 1: *“Se è vero che la legge (sportiva) è assistita dal principio della irretroattività, salvo espresse deroghe contenute nella legge stessa, è vieppiù vero che, laddove un soggetto veda comprimersi un diritto, rectius, una legittima chance, intesa come proiezione di realizzazione di un percorso professionale, sebbene circoscritto ad un contesto sportivo, ma con soddisfazione reputazionale utile all’affermazione del dettato Costituzionale di cui all’art. 3, comma secondo, è compito dell’ordinamento e, per esso, dei suoi organi, verificare l’impatto di norme, poi abrogate, su tale diritto. Apertis verbis, il principio del favor rei, cristallizzato, nel codice penale all’art. 2, può trovare cittadinanza in ambito sportivo seppur con determinati correttivi. Invero, la misura disciplinare altro non è che una sanzione che comporta delle conseguenze che vanno ad incidere, a seconda dei soggetti cui viene irrogata, in diversi ambiti tra cui, ad esempio, sulla formazione della classifica del campionato o sul cursus honorum del soggetto interessato, il che costituisce sicuramente una misura afflittiva. Orbene, se queste valutazioni, che conducono all’applicazione delle decisioni innanzi elencate, sono basate su criteri che vengono modificati e se, a seguito di tale modifica, quel comportamento o quella valutazione non costituiscono più il presupposto - comunque errato per quanto sopra argomentato - per l’adozione del provvedimento finale che era stato inflitto, deve ritenersi caducato quel provvedimento, in ragione del principio del favor rei e della funzione pubblicistica di tale principio”.*

Massima 2: *“Il principio del favor rei, nel contesto sportivo, deve ritenersi ancor più significativo e prevalere sul tempus regit actum, proprio perché ciò che deve essere perseguita è la piena tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nell’ordinamento sportivo. Va ricordato sul punto che è regola primaria nel contesto sportivo la informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, laddove l’equità sostanziale non è una cornice priva di contenuto, quanto, piuttosto, essa stessa contenuto”.*

²³ Si cita Cassazione civile, sez. un., 12 aprile 2021, n. 9546, e Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405, secondo cui «*le norme sopravvenute nel corso del giudizio che dispongano l’applicazione retroattiva di un trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore di un illecito amministrativo devono essere applicate anche d’ufficio, dunque pure quando l’interessato non abbia formulato uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, posto che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni processuali previste per i giudizi d’impugnazione*»; si fa, altresì, riferimento a Cassazione civile, sez. un., 10 giugno 2021, n. 16296, e a Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2016, n. 15819, ove, in un giudizio di settore (codice di deontologia degli avvocati), si è affermato che «*la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle del nuovo Codice, deve essere improntata al criterio del favor rei*».

²⁴ Sull’applicabilità del principio del favor rei in ambito sportivo, precedentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 15/2017, nonché Sez. I, decisione n. 8/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 14. Più recentemente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 74/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo**, che ha così affermato: «*Quanto, poi, al richiamo al principio del favor rei, vero è che da parte di questo Collegio è stata affermata l’applicabilità del suddetto principio – di matrice esclusivamente penalistica – anche nell’ambito della giustizia sportiva ed in particolare delle sanzioni disciplinari (in termini, Collegio di Garanzia, Sez. II, 30 ottobre 2019, n. 8), sulla falsariga di quanto già precisato dalla giurisprudenza della S.C. (S.U. Civ., 5 luglio 2016, n. 15819, non massimata), secondo cui il favor rei, ancorché istituito proprio del diritto penale sostanziale, può trovare applicazione anche in ambito extrapenale, come nel caso di irrogazione di una sanzione deontologica ad un avvocato (ma va anche sottolineato come tale regola ermeneutica applicata in quella sede trovava radice nell’art. 65 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di disciplina della professione forense), in ossequio, quindi, al criterio del superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale. Ma, nel caso di specie, tale principio non avrebbe potuto trovare applicazione per la semplice ragione che, in ogni caso, la invocata fruibilità della nuova norma sarebbe stata possibile soltanto in riferimento alla stagione sportiva 2023-2024, come è dato evincere pacificamente dal C.U. n. 18/S.G.S. del 25 luglio 2022 (menzionati dai ricorrenti), in tema di preclusioni, senza possibilità di una applicazione retroattiva*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 36/2022 - Pres. e Rel. Branca

Inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 54, c. 2, CGS CONI²⁵ nelle ipotesi di ricorsi congiunti o collettivi²⁶

Massima: *“È inammissibile ai sensi dell'art. 54, c. 2, CGS CONI il ricorso al Collegio di Garanzia proposto da un tesserato, unitamente alla propria società, se questo non è stato parte dei giudizi di merito, avendovi partecipato il solo sodalizio. L'inammissibilità, in ogni caso, travolge esclusivamente la “porzione” relativa a detta parte processuale, non travolgendo l'intero ricorso qualora si tratti di un ricorso congiunto e non già cumulativo o collettivo, ossia si tratti di distinte posizioni sostanziali e processuali che, pur se proposte con unico atto, sottendono ad interessi diversi ed a differenti effetti nella sfera giuridica del singolo interessato in caso di esito vittorioso. Invero, diversamente dal ricorso cumulativo o collettivo - in cui sussistono, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti -, la proposizione di un ricorso congiunto assume solo processualmente un significato di unicità, ma è retto da interessi differenti e scindibili, tali per i quali è agli stessi che occorre fare riferimento ai fini della ammissibilità o meno del gravame”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 37/2022 - Pres. Branca, Rel. Floreani

Sconfitta a tavolino e accertamento pregiudiziale sull'invalidità del tesseramento

Massima: *“La sanzione della perdita della gara è l'effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare, anche dell'esplicito elemento dell'attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara; di tal ché, la controversia in ordine alla validità del trasferimento di un calciatore può acquistare diretta rilevanza quale causa pregiudiziale rispetto al diverso giudizio in cui direttamente si faccia questione della responsabilità conseguente al fatto costituito dall'invalidità del trasferimento. Tuttavia, non è*

²⁵ Sull'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, per non essere il ricorrente parte nei precedenti gradi di giudizio, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 37/2022 - Pres. Branca, Rel. Sinigoi.**

²⁶ È necessario segnalare, sull'inammissibilità dei ricorsi c.d. cumulativi, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 50/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini.** Il procedimento giunto alla cognizione della Sez. IV derivava da un reclamo cumulativo presentato da una ASD innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - della FIGC avente ad oggetto l'impugnazione di quattro delibere della Commissione Premi. Ha osservato il Collegio che è pacificamente affermato in giurisprudenza il principio dell'inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (in materia, Cass. civ., Sez. II, 4 gennaio 2002, n. 69; Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692, con ampi richiami giurisprudenziali), anche se la giurisprudenza ammette che in alcune limitate e ben definite ipotesi sia, invece, possibile proporla. Le stesse sono relative prevalentemente a fattispecie di natura tributaria aventi, quali caratteristiche essenziali, oltre che l'identità dei soggetti della controversia, l'unicità del rapporto giuridico (di imposta) e il fatto che la decisione di esse è legata esclusivamente alla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692, cit.; Cass. civ., sez. trib., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass. civ., sez. trib., 22 febbraio 2017, n. 4595). Secondo il Collegio, se anche si volesse ammettere la possibilità dell'impugnazione cumulativa al di fuori dell'ambito del giudizio tributario, difettava, nel caso di specie, innanzi tutto, l'unicità del rapporto giuridico, giacché la pretesa della ricorrente era relativa alla posizione di cinque diversi calciatori, e, quindi, a cinque diversi rapporti, che, negli auspici della stessa, avrebbero dovuto dar titolo al pagamento di altrettanti premi di preparazione; difettava, peraltro, l'identità delle fattispecie sotto il profilo strettamente fattuale, attesa la diversità delle vicende di ciascuno dei calciatori in relazione ai quali la ASD ricorrente aveva invocato il pagamento del premio di preparazione.

Secondo la Sez. IV, dunque, *«la diversità dei rapporti e delle fattispecie impedisce di affermare che le controversie dipendono per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause “...suscettibile (...) di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relativo al medesimo rapporto di imposta” (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cit.). Solo il giudice, pertanto, avrebbe potuto valutare se la soluzione unica delle questioni di diritto fosse applicabile in maniera indistinta a tutte le fattispecie, esercitando, se del caso, il potere di riunione ad esso riservato».*

possibile applicare la sanzione della perdita della gara se all'invalidità del tesseramento non è accompagnato l'accertamento di una responsabilità diretta del fatto-trasferimento e come tale idoneo a dare consistenza obiettiva sotto il profilo causale alla prima sanzione".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 38/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Albenzio

Standard probatorio del giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo²⁷

Massima: "Lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale; il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve semplicemente attestarsi alla motivata valutazione della probabilità e plausibilità degli elementi a base della violazione contestata".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 42/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

Prescrizione dell'azione disciplinare in caso di fatti aventi rilevanza penale

Massima: «L'art. 45 del CGS prevede che l'azione disciplinare, "Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5", si prescriba decorsi inutilmente i differenti termini previsti al comma 3 in riferimento alle diverse tipologie di violazioni ("relative allo svolgimento della gara; [...] in materia gestionale ed economica; [...] relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati"). Al di fuori delle predette tipologie di violazioni, "in tutti gli altri casi" la prescrizione si compie al "termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione"; dies a quo dal quale si computa il decorso del termine prescrizione, ai sensi di quanto statuito al comma 2, è quindi quello "in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante", ferma restando l'interruzione della prescrizione in caso di "esercizio dell'azione disciplinare". Nei casi in cui il procedimento disciplinare derivi da condotte rilevanti in ambito penale, il "fatto disciplinarmente rilevante" si identifica non nella condanna subita in sede penale, bensì nei fatti commessi che hanno dato avvio all'azione penale».

Nel caso deciso dalla Sezione Quarta, il tema dell'identificazione del "fatto disciplinarmente rilevante" trovava nelle parti in causa due differenti posizioni: secondo la tesi del ricorrente, lo stesso consisteva nella condotta posta in essere e che ha determinato l'avvio dell'azione penale, prima, e dell'azione disciplinare, poi; mentre, secondo la tesi dei giudici endofederali, fatta propria dalla resistente, consisteva nell'intervenuta condanna in sede penale, in quanto sarebbe da tale momento che la condotta avrebbe assunto rilevanza disciplinare per l'ordinamento sportivo.

Il Collegio ha ritenuto condivisibile il primo orientamento, con la conseguenza che "il fatto disciplinarmente rilevante" per il quale il ricorrente era stato deferito non consiste nella condanna subita in sede penale, bensì nei fatti commessi che hanno dato avvio all'azione penale.

²⁷ Si veda esaurientemente sull'argomento, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 31 e pp. 63-66.

Ha osservato la Sezione Quarta che la rilevanza disciplinare dei fatti in questione non potesse farsi discendere dall'accertamento del loro rilievo in sede penale, posto che la giustizia sportiva, compresa quella disciplinare, è improntata al canone dell'autonomia dalla giustizia statale. Tale autonomia si declina, tra l'altro, come già precedentemente riconosciuto dal Collegio di Garanzia (decisione n. 14/2016) sul solco delle Sezioni Unite (decisione n. 37/2016), nella facoltà del giudice sportivo di «*valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale*». Così, parimenti, è stato ribadito nelle pronunce della Seconda Sez., 12 luglio 2017, n. 51, e 21 novembre 2017, n. 87; nella prima, si «*ricorda la condivisibile impostazione, seguita da giurisprudenza consolidata, che pone i due rami dell'ordinamento (quello penale e quello sportivo) su piani del tutto autonomi e indipendenti fra loro (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 39071; id., sez. V, 11 marzo 2011, n. 21301)*»; nella seconda, si ribadisce che una «*prospettazione – sostanzialmente implicante una sorta di simbiotica unicità tra le due menzionate procure, che renderebbe imputabili anche a quella sportiva le scelte degli inquirenti della sede penale – certamente non può condividersi. Essa, infatti, collide in radice con la reciproca estraneità delle due predette procure – immediato corollario, peraltro, della teoria c.d. istituzionale, affermata a partire dalla prima metà del secolo scorso, che postula l'indipendenza reciproca tra gli ordinamenti giuridici pur coesistenti: nella specie, quello sportivo e quello statale*».

Così discorrendo, va letta nel quadro della richiamata autonomia tra i giudizi, penale e disciplinare, la norma contenuta nell'art. 49 CGS CONI che, nel regolare i "Rapporti con l'Autorità giudiziaria", impronta al canone della reciproca collaborazione l'attività della Procura Federale e della Procura della Repubblica, prevedendo all'uopo la trasmissione dall'una degli atti concernenti fatti rilevanti per l'altra, ovvero la richiesta di acquisizione di tali atti anche per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Pertanto, ove occorra un fatto che riveste rilievo disciplinare, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui quel fatto "occorre", come testualmente previsto dall'art. 45, co. 2, CGS, non necessitando, ai fini del riconoscimento della rilevanza disciplinare del medesimo fatto, che sia stata preventivamente accertata la sua rilevanza anche in sede penale.

A giudizio del Collegio, il legislatore sportivo, peraltro, ha prestato particolare considerazione alla circostanza che i fatti oggetto dell'azione disciplinare siano di siffatta gravità da assumere rilevanza anche in sede penale, prevedendo, in tal caso, un parziale temperamento alla disciplina sulla prescrizione ed alla sottesa *ratio* di tutela del diritto di difesa e della certezza e celerità del giudizio disciplinare, giacché all'art. 44, co. 5, CGS è previsto che, là dove, pur essendo intercorso il provvedimento di archiviazione, il Procuratore Federale venga a conoscenza di fatti o circostanze nuovi in base ad «*un provvedimento che dispone il giudizio penale*», l'azione disciplinare si prescrive «*entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione*».

Detta disposizione, dunque, ha la duplice valenza, da un lato, di estendere ad otto, da quattro, il numero delle stagioni sportive alle quali parametrare il computo del termine prescrizione nei casi di violazioni quali quelle in esame, e, dall'altro, di escludere comunque la facoltà di esercizio dell'azione disciplinare allorché la Procura

Federale abbia assunto notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti quando siano trascorsi comunque otto anni a decorrere dalla stagione sportiva successiva a quella in cui l'ultimo di tali fatti è stato commesso.

Nel caso oggetto di scrutinio da parte del Collegio, essendo stato l'ultimo fatto disciplinarmente rilevante (oggetto del giudizio penale) risalente al mese di aprile 2008, come accertato dalla Corte d'Appello Federale, nell'anno in cui la Procura Federale aveva dato avvio all'azione disciplinare (2020) essa era da intendersi comunque già prescritta ai sensi della sopra richiamata normativa.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 44/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Del Prato

Permanenza dell'interesse ad agire nei casi di sanzioni già scontate interamente

Massima: *“Sebbene il ricorrente abbia terminato di scontare la sanzione che gli è stata inflitta, non può non riconoscersi il suo interesse ad agire, posto il suo diritto all'onorabilità nonché l'incidenza curriculare della sanzione comminata sulla sua vita associativa”²⁸.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 45/2022 - Pres. Palmieri, Est. Branca, Rel.

D'Alessio

Principi generali in tema di bilancio delle società calcistiche

Massima 1: *“La peculiarità del sistema regolamentare delle società calcistiche professionistiche, e della disciplina loro riservata dalle norme federali, non può comunque derogare a quanto previsto dai Principi Contabili OIC e dagli ulteriori criteri generali contenuti nella disciplina nazionale codicistica e sovranazionale”.*

Massima 2: *“Ad ogni società calcistica professionistica occorre garantire la rituale e tempestiva programmazione della fase previsionale dei conti della società e non risponde a questa esigenza l'adozione di una norma regolamentare che dispone per il futuro, ma con riferimento al passato”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 46/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli

Sulla prova testimoniale in generale

Massima 1: *“La mancata ammissione della prova testimoniale, o di altre istanze istruttorie, può essere denunciata per Cassazione (e, dunque, anche al Collegio di Garanzia dello Sport, attese le analogie tra i due giudizi di legittimità) solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle*

²⁸ In tal senso, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 70/2022 - Pres. Zimatore, Rel. De Francisco**, ove si afferma che «Anche qualora la sanzione sia già stata interamente scontata, non può non riconoscersi il residuo interesse – di carattere eminentemente morale, ma altresì connesso con l'esigenza d'una corretta ponderazione dell'entità della violazione occorsa, anche rispetto a future recidive di condotte disciplinarmente sanzionabili – del ricorrente a una decisione che, mediante (un annullamento o come nel caso in esame) una più corretta rideterminazione della sanzione applicabile, riqualifichi anche solo in termini di minor gravità l'illecito disciplinare pur ritenuto sussistente: ciò integra, infatti, un ineludibile presidio di adeguata tutela della reputazione e dell'immagine (pubblica e qui, più in particolare, sportiva) dell'odierno ricorrente, ex se perciò sorreggendo l'esistenza e la persistenza di un interesse sufficiente a proporre e a coltivare l'impugnazione, quand'anche sia stata già integralmente espiata, e conseguentemente estinta, la sanzione irrogata in precedente grado del presente giudizio».

altre risultanze istruttorie che hanno inciso sulla soluzione della controversia adottata dal giudice, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”²⁹.

Massima 2: *“L’art. 60 CGS FIGC prevede che la testimonianza, sia essa proposta su istanza di parte o disposta d’ufficio dal giudice, abbia luogo in udienza dinanzi all’autorità giudicante, la quale ha il compito di regolarne lo svolgimento e di rivolgere le domande ai testimoni. Ne consegue che la produzione di dichiarazioni scritte, rese al di fuori dell’assetto previsto dal citato art. 60, non è affatto compatibile con le previsioni del legislatore in materia di prova testimoniale”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 46/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli

Il valore di prova legale del referto arbitrale del direttore di gara³⁰

Massima: *“Ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC, il quale dispone che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 47/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo

Pubblicazione e trasmissione delle decisioni degli organi di giustizia. Esclusione della nullità per raggiungimento dello scopo

Massima 1: *“L’art. 51, comma 2, CGS FIGC, nel prevedere che i dispositivi o le decisioni siano immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati, e che la segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dia comunicazione alle parti e ne curi la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione, configura un doppio sistema di pubblicazione (uno interno e l’altro esterno), il quale fa sì che la rilevanza esterna della decisione si acquisti con la pubblicazione sull’apposito sito della Federazione che, oltre a rendere conoscibile l’atto, rappresenta il momento dal quale*

²⁹ Si cita, Cass., n. 10501/2009 e Cass., n. 289/1987.

³⁰ Sulla fede privilegiata attribuita al referto arbitrale, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 9/2021; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 12/2019; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 84/2017. Si veda inoltre, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 28-32.

Più recentemente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 47/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo** (secondo cui il referto costituisce «una “prova legale” il cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge (così, Cass. Civ., SS. UU., 9.1.2019, n. 328)»); **Sezione I, decisione n. 39/2022 - Pres. Branca, Rel. Andreotta**, ove si ribadisce che «tale disposizione attribuisce, invero, ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” ... si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo»; **Sezione II, decisione n. 55/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo** ove si è affermato che «il Collegio è senz’altro consapevole del fatto che il referto dell’arbitro e la relazione del Commissario di Campo sono fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC e dell’orientamento per cui può configurarsi un’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nel caso in cui il mancato esame di una prova «offra l’asseverazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie – nella specie il referto arbitrale – che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 12/2019). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello, nel valutare le prove, ha evidentemente considerato sufficiente, a fondare il giudizio di responsabilità sulla condotta del sig. [OMISSIS], il referto arbitrale e quelli degli assistenti, mentre non ha ritenuto di poter arrivare a conclusioni differenti sulla base del rapporto del commissario di campo, motivando espressamente sulle ragioni in base alle quali il commissario stesso non avrebbe riferito tutte le circostanze di fatto descritte nel referto arbitrale. Posto che, come già evidenziato, l’accertamento e la valutazione del fatto sono attività riservate al giudice di merito, le stesse devono essere ritenute inammissibili»

far decorrere il termine per impugnare, così come espressamente previsto dall'art. 59, comma 1, del CGS CONI, oltre che il momento per l'esecutorietà della decisione impugnata"³¹.

Massima 2: "Il principio di diritto circa l'esclusione della nullità in caso di raggiungimento dello scopo da parte dell'atto cui esso è destinato, si applica anche al processo sportivo in virtù del rinvio ai principi del processo civile di cui all'art. 2 CGS del CONI; di tal ch , nonostante la comunicazione della decisione non sia effettuata al difensore costituito, non rileva l'irritualit  della notifica se la parte   stata comunque in grado di proporre il ricorso, cos  dando prova dell'avvenuta piena conoscenza dell'atto che intendeva impugnare".

La Sezione si   soffermata sulla dedotta nullit  di una decisione endofederale per la sua mancata comunicazione al difensore costituito.

Il Collegio ha premesso che, per potersi parlare di nullit  di un atto,   indispensabile che la violazione da cui trae origine deve comunque prevedere apposita sanzione; va rilevato che - anche laddove dovesse optarsi per la tesi della nullit  - questa va esclusa se l'atto abbia raggiunto lo scopo cui   destinato. Si tratta, infatti, di un principio generale dell'ordinamento giuridico civile, peraltro richiamato espressamente dal CGS del CONI, all'art. 2, comma 6, laddove si afferma che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attivit  ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilit  con il carattere di informalit  dei procedimenti di giustizia sportiva".

Il principio di diritto circa l'esclusione della nullit  in caso di raggiungimento dello scopo da parte dell'atto cui esso   destinato, oltre ad essere frutto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (in termini, Cass. Civ., SS.UU., 28.9.2018, n. 23620), secondo la quale "L'irritualit  della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullit  se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cos  il raggiungimento dello scopo legale" (idem SS.UU., civ., 18.4.2016, n. 7665, in tema di consegna telematica del file in estensione doc., anzich  in formato PDF), ha trovato ingresso anche nel processo sportivo, come disciplinato dal Codice di Giustizia CONI, in forza del richiamo, da parte del Collegio di Garanzia, agli artt. 156 e 157 c.p.c., laddove si afferma che «In applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., richiamati dall'art. 2 CGS del CONI, la nullit  non pu  essere mai pronunciata in presenza di un atto che abbia raggiunto il proprio scopo» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta, decisione n. 60/2016).

Nel caso in esame, ha osservato la Seconda Sezione, era incontroverso che la comunicazione della decisione da parte della Corte di Appello, non fosse stata effettuata al difensore costituito il quale, tuttavia, nonostante l'irritualit  della notifica,   stato in grado di proporre il ricorso, cos  dando prova dell'avvenuta piena conoscenza dell'atto che intendeva impugnare; il che ha escluso, nella fattispecie, una eventuale lesione del diritto di difesa.

³¹ In questi termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 22/2016 secondo cui «La comunicazione della pronuncia resa da un Tribunale Federale al difensore effettuata a mezzo p.e.c. assume per le parti valore notiziale relativamente all'avvenuta pubblicazione della decisione medesima sul sito istituzionale della Federazione, mediante la quale essa assume rilevanza esterna e dalla quale dipendono, ai sensi degli artt. 31, comma 4 e 58, comma 2 del Regolamento FISE, la decorrenza del termine per l'impugnazione e l'esecutoriet  della decisione».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 47/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo

Nessuna attenuazione della sanzione per ragioni legate alla giovane età dell'atleta³²

Massima: *“In tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, non è applicabile un’attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’atleta, laddove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza, in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 48/2022 - Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter

Elementi del deferimento e decorso del termine per la pronuncia di primo grado

Massima: *“Gli elementi probatori (mezzi di prova già raccolti ed eventuali testimoni da audirsi) completano gli elementi del deferimento e sono necessari per consentire all’inquisito di difendersi e poi agli organi di giustizia di pronunciarsi sulla rilevanza disciplinare della condotta. Sicché non può ritenersi che la mancata menzione, nell’atto di deferimento, dei mezzi di prova non faccia decorrere il termine perentorio per la pronuncia della decisione di primo grado nei giudizi disciplinari di cui all’art. 95, comma 1, del Regolamento di giustizia della FISG”.*

La Sezione si è pronunciata sull’eccezione riguardante il decorso del termine di 90 giorni per la pronuncia di primo grado nei giudizi disciplinari, nella specie, previsto dall’art. 95, comma 1, del Regolamento di giustizia della FISG, secondo cui *“il termine per pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, comma 2”.*

Nel singolare caso oggetto di cognizione, si erano succeduti, a distanza di circa 2 mesi, due “Atti di deferimento”, ove, solamente nel secondo - insieme ai medesimi elementi del primo atto di deferimento (e, cioè, gli elementi di fatto a base della contestazione, le norme violate, l’espresso deferimento degli incolpati e la richiesta al Tribunale Federale della FISG di fissare la udienza disciplinare) - vi era l’indicazione degli elementi di prova di cui ci si intendeva avvalere e dei testimoni che si intendeva sentire nel procedimento disciplinare, indicazione quest’ultima mancante nel primo atto di deferimento.

Secondo il Collegio, il primo atto di deferimento era da considerarsi a tutti gli effetti l’atto con il quale era stata avviata e, quindi, esercitata l’azione disciplinare, con la conseguenza che da quel giorno cominciavano a decorrere i novanta giorni del termine perentorio di cui all’art. 95, comma 1, del Regolamento di giustizia della FISG.

Né, a giudizio della Sezione, potrebbe essere diversamente: *«Per un verso, infatti, non può ritenersi ammissibile che una mancanza della Procura nel primo atto di deferimento (nel citare i mezzi di prova e gli eventuali testimoni) possa rappresentare una ragione giustificatrice per allungare, (di fatto) ad libitum, un termine perentorio posto a tutela della posizione dell’incolpato. Non è, infatti, possibile ritenere che, rinnovando l’atto di deferimento integrato di ulteriori elementi, possa farsi nuovamente iniziare a decorrere il termine dei 90 giorni nei quali occorre giungere alla decisione, in primo grado, del giudizio disciplinare.*

³² In argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 102/2021 e Sez. Un., decisione n. 46/2017, nonché, di recente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 56/2022 - Pres. Zimatore, Rel. di Majo.

Per altro verso, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, l'atto introduttivo del giudizio – se si vuole, l'editio actionis – si sostanzia nella menzione necessaria:

- *dei soggetti contro i quali si vuole che si svolga il giudizio disciplinare;*
- *degli elementi di fatto a base della contestazione;*
- *delle norme asseritamente violate,*

oltre ovviamente alla espressione del deferimento degli incolpati di fronte al Tribunale competente per il giudizio disciplinare.

Mentre gli elementi probatori (mezzi di prova già raccolti ed eventuali testimoni da audirsi) completano gli elementi del deferimento e sono necessari per consentire all'inquisito di difendersi e poi agli organi di giustizia di pronunciarsi sulla rilevanza disciplinare della condotta.

Sicché non può ritenersi che la mancata menzione, nell'atto di deferimento, dei mezzi di prova non faccia decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 95, comma 1, del Regolamento di giustizia della FISG».

Ha concluso così la Sezione Quarta, accogliendo il ricorso sul punto, con la conseguente estinzione del procedimento disciplinare.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 51/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Natura dei termini di durata dei giudizi diversi da quelli disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia della FIDAL

Massima: *«In virtù del disposto della norma di apertura e, come tale, di carattere generale, contenuto nell'art. 13, n. 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della FIDAL, il quale afferma con chiarezza il principio di tipizzazione dei termini procedurali, nel senso che “i termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente regolamento” e che “ogni altro termine si intende libero”, deve ritenersi che i termini previsti dall'articolo 51, comma 8, del medesimo Regolamento - che poi ricalca pedissequamente l'art. 38 del Codice di Giustizia del CONI in tema di “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi” - ove si legge che “le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo”, siano ordinatori. Invero, non v'è traccia in quest'ultima norma del richiamo alla perentorietà che, laddove fosse stata prevista, avrebbe dovuto essere espressamente sancita, stante il disposto generale dell'art. 13 richiamato, che va letto in combinato disposto con la norma richiamata innanzi».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 51/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Automatismo delle ipotesi di sospensione dei termini del procedimento

Massima: *«Le norme federali e del CGS CONI, che dettano le ipotesi di sospensione del decorso dei termini del processo di primo e di secondo grado, non prevedono che debba esserci un provvedimento di sospensione, disponendo al contrario un automatismo di sospensione al verificarsi di determinate circostanze tassativamente elencate alle lettere a, b, c, d, ed e. La norma, infatti, stabilisce che “il corso dei termini è*

sospeso...omissis” ed elenca i casi, senza stabilire che la sospensione debba essere dichiarata, ma, al contrario, essa è nell’incedere procedimentale per il solo fatto di compiere le attività espressamente indicate nella medesima norma».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 52/2022 - Pres. Squitieri, Rel. Auletta

La rateazione fiscale nell’ambito del procedimento di concessione della Licenza Nazionale

Massima: «Il beneficio della rateazione non si produce automaticamente, ma viene “concesso” con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque, anche denegarlo; la semplice richiesta del contribuente non può, pertanto, integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio, circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibilità” del beneficio pure rilasciato. Invero - in disparte la antergazione del beneficio, se e quando concesso, al tempo della relativa domanda - la concessione del beneficio di per sé non può servire ad attestare la anteriore regolarità della posizione al tempo della domanda, quanto – semmai – al tempo della sua concessione (com’è proprio di una fattispecie autenticamente costitutiva di una nuova situazione giuridica soggettiva, al tempo della cui perfezione soltanto, non mai anteriore dunque al relativo compimento, è d’uopo verificarne le condizioni di ammissibilità e legittimità). Tanto esclude che – pur in ipotesi accedendo all’effetto retroattivo della poi intervenuta concessione del beneficio, quasi si trattasse di avveramento della condizione apposta all’istanza del contribuente, di questa finendo così per fare inaccettabilmente un atto autosufficiente ai fini degli effetti – non prova di per sé che alla data anteriore e discriminante sussistesse la regolarità della posizione del contribuente. In definitiva, non consta, per la sola circostanza che il beneficio sia stato poi concesso, che alla data precedente, prevista dal manuale delle Licenze Nazionali, la situazione tributaria dell’interessato fosse rispondente al requisito prescritto come valutabile esattamente uno puncto temporis»³³.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 54/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Sandulli

Dolo generico

Massima: “Vale anche per il processo sportivo il principio sancito dalla Suprema Corte per cui il dolo generico non può essere considerato in “re ipsa” nella dichiarazione falsa, ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza, ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo”³⁴.

³³ Sui Principi generali in tema di procedimenti di ammissione ai campionati professionistici, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 53/2022 - Pres. Squitieri, Rel. Massi**, che richiama la giurisprudenza consolidata del Collegio stesso (riportata in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 42-50 e 53-54), nonché, con riferimento ai campionati dilettantistici, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 58/2022 - Pres. e Rel. Branca**.

³⁴ La Sezione ha così ritenuto che, ferma restando la discrezionalità del giudice di merito nel dosare la sanzione, il ricorso fosse fondato e che la Corte di merito dovesse rinnovare la propria valutazione in merito al dolo, non solo sulla prova dell’esistenza di esso, ma anche, sulla effettiva intensità, traendone le necessarie conseguenze in merito alla “dosimetria” della sanzione. Secondo la Sez. II, infatti «*dati gli elementi considerati, la sanzione in concreto irrogata non risulta conforme ai principi della ragionevolezza della proporzionalità. A tale*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 54/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Sandulli

Inammissibilità della formulazione di nuovi motivi di ricorso con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI

Massima: *“Sono da ritenersi tardivi i nuovi motivi di ricorso formulati nelle memorie integrative ex art. 60 CGS CONI, posta la perentorietà dei termini per la proposizione tanto del ricorso principale, quanto di quello incidentale, di cui all’art. 59 CGS CONI, che implica il rispetto dei termini per la proposizione dei motivi di impugnazione, con l’evidente inammissibilità della proposizione di nuovi motivi oltre gli anzidetti termini”³⁵.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 58/2022 - Pres. e Rel. Branca

Rappresentanza in giudizio delle presone giuridiche

Massima: *“In materia di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, al di là della disciplina contenuta nel Capo II del Codice di Giustizia Sportiva CONI – e, nello specifico, all’art. 58, comma 1, che prevede l’obbligatorietà per la parte di stare in giudizio mediante il ministero di un difensore -, soccorre il rinvio alla disciplina del Codice di Procedura Civile attraverso il dettato dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; di tal ch   è applicabile al giudizio sportivo l’art. 75 c.p.c. il quale detta, dunque, la disciplina generale ed esclusiva in materia di rappresentanza processuale nei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia, risultando prevalente rispetto ad altre norme di natura regolamentare”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 59/2022 - Pres. Branca, Rel. Maietta; Collegio

di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 59/2022 - Pres. Branca, Rel. Frosini; Collegio di

Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 68/2022 - Pres. e Rel. Maietta; Collegio di Garanzia dello

Sport, Sezione I, decisione n. 73/2022 - Pres. Maietta, Rel. Floreani

Agenti Sportivi domiciliati³⁶

proposito, giova rammentare che nell’esercizio del potere discrezionale del giudice del merito nell’applicazione della pena, egli deve tenere conto dell’intensit   del dolo. Il motivo di doglianza va, dunque, accolto nei limiti della motivazione che precede». Si cita Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 7192.

³⁵ Precedentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 16/2015.

³⁶ Il Collegio si    premurato di tracciare il quadro normativo in tema di Agenti sportivi c.d. domiciliati.

V’   da considerarsi, quale necessaria premessa, le disposizioni che disciplinano la, differente, figura dell’Agente Sportivo c.d. stabilito (in argomento, cfr. Sez. I, decisioni n. 7/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, pp. 13-14, e nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24/2021, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 25-28).

Si rammenta, a tal proposito, che l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito, presso il CONI, il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, nel quale devono essere iscritti i soggetti che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono «in relazione due o pi   soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica». In tale Registro possono iscriversi i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che, tra l’altro, abbiano «superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneit  ».

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, in attuazione della norma sopra richiamata, ha stabilito, tra l’altro, i requisiti soggettivi per l’iscrizione nel Registro Nazionale, disciplinando l’esame di abilitazione, che si articola in una prova generale, presso il CONI, e in una prova speciale, presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche.

L’art. 11 del detto DPCM prevede espressamente la categoria degli “Agenti stabiliti”, dettando la seguente disciplina: «I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o pi   soggetti ai fini indicati dall’articolo 1 del presente decreto possono chiedere alla federazione o alle federazioni sportive professionistiche italiane nell’ambito della cui disciplina sportiva intendono operare di essere iscritti in apposita sezione del registro federale degli agenti sportivi. ... Ciascuna federazione, accertato che il richiedente sia

abilitato a operare nell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per l'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale. L'agente stabilito opera senza limitazione utilizzando il titolo riconosciuto nell'ambito federale del paese di provenienza oppure, se non gli è riconosciuto alcun titolo, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della...», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato. Agli agenti sportivi stabiliti si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto...».

Il CONI, dapprima il 10 luglio 2018, e successivamente con deliberazione n. 1649 del Consiglio Nazionale in data 29 ottobre 2019, approvava il relativo Regolamento Agenti Sportivi.

Detto Regolamento, che non prevedeva all'epoca l'istituto della domiciliazione, disponeva, all'art. 21 (rubricato "I contratti degli agenti sportivi"), comma 10, che: «La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti extracomunitari che comprovino di essere regolarmente iscritti nel Registro della Federazione di riferimento internazionale o del Paese non appartenente all'Unione Europea e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, escluse le lettere a), k), l), n), e o). I soggetti extracomunitari hanno l'obbligo di eleggere domicilio, della durata di un anno, presso un agente sportivo italiano o stabilito che opererà secondo le istruzioni del domiciliante, prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo».

Con delibera del Presidente n. 05/05 del 15 gennaio 2020, il CONI disponeva la sospensione degli effetti delle modifiche apportate dalla suddetta deliberazione n. 1649, con particolare riguardo agli articoli relativi: i) all'entrata in vigore dell'*executive summary* CONI; ii) al termine di iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre per quei soggetti che avevano conseguito l'abilitazione prima del 31 marzo 2015, ma non avevano proceduto all'iscrizione dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2019; iii) alla nuova formulazione dell'articolo 2, comma e), per gli agenti stabiliti, che fa riferimento esplicito alla necessità di acquisire il "titolo abilitativo", da conseguire mediante «il superamento di esami di abilitazione avente contenuti equivalenti».

Faceva, dunque, seguito la richiesta di precisazioni dal punto di vista interpretativo del DPCM del 2018, evasa dal Decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport del 24 febbraio 2020, nel quale sono state apportate modifiche e specificazioni con riferimento al precedente Decreto del 23 marzo 2018 in materia di agenti sportivi, per la successiva emanazione delle disposizioni attuative da parte del CONI e delle Federazioni sportive nazionali aderenti al professionismo.

Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 – che ha fornito interpretazioni autentiche e chiarificazioni del precedente DPCM 23 marzo 2018 – ha attribuito al CONI la competenza a disciplinare il nuovo istituto della domiciliazione, disponendo, all'art. 12, che: «I soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano abilitati in tali Paesi a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel registro federale della relativa federazione. Nell'esercizio della loro attività, devono agire di intesa con l'agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciuto nel Paese di provenienza e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, nonché utilizzando in ogni documento a loro firma la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati e il nominativo dell'agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati. L'istituto della domiciliazione si applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell'Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione».

Faceva, dunque, seguito l'emanazione del Regolamento CONI, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020.

All'art. 2, comma 1, lettera g), si definiva «agente sportivo domiciliato: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2»; aggiungendo, al comma 2, che «Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili».

Come nella precedente versione del 2019, l'art. 21 (rubricato "I contratti degli agenti sportivi"), comma 10, si dava carico di prevedere che «La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi che comprovino: a) di avere conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative; b) di essere regolarmente iscritti in un Registro della federazione sportiva nazionale di altro Paese, ovvero della Federazione internazionale di riferimento, ovvero di altro Paese; c) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)»; nonché, al comma 11, che «Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, gli agenti sportivi di cui al precedente comma 10 hanno l'obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante».

Così discorrendo, all'art. 23 (rubricato "Norme transitorie") si disponeva quanto segue:

«1. Fermo restando, su istanza dell'interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente comma 1, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

3. La domiciliazione, alla quale può fare ricorso esclusivamente il domiciliante che sia residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato, deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale. Essa determina:

a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi;

b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;

d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in elearning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale».

Nelle more, con Delibera della Giunta Nazionale del 5 agosto 2020, venivano pubblicate la tabella di equipollenza e le misure compensative previste per gli agenti sportivi sprovvisti del «titolo abilitativo unionale equipollente». All'art. 2, comma 1, lo stesso Regolamento precisava, lettera d), che si definisce misura compensativa «l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni», e, alla successiva lettera j), che per titolo abilitativo unionale si intende «il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese».

Senonché, con deliberazione della Giunta Nazionale n. 415 del 15 dicembre 2020, venivano approvate modifiche al Regolamento Nazionale. Ferma la disposizione del citato art. 21, c. 11, veniva modificato l'art. 23 («Norme transitorie e istituto della domiciliazione»), come segue.

«1. Fermo restando, su istanza dell'interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente comma 1, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

3. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale, determina:

- a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi;
- b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
- c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
- d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in elearning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale».

Ulteriore modifica alla citata disposizione si è avuta il 20 luglio 2021.

La relativa versione dell'art. 23 disponeva: «1. Fermo restando, su istanza dell'interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente comma 1, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

3. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale, determina:

- a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi;
- b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
- c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
- d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in elearning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale.

4. L'iscrizione del domiciliato nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella dell'agente domiciliatario al Registro nazionale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Ai fini dell'iscrizione della società dell'agente domiciliato, indicata nel contratto di collaborazione e attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, devono ricorrere le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, del presente Regolamento».

La versione ad oggi vigente del Regolamento Agenti Sportivi (delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede, all'art. 23, in tema di domiciliazione, quanto segue.

«1. Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l'iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: (i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); (ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; (iii) nel corso dell'ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5.

2. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente regolarmente iscritto al Registro nazionale di cui al precedente art.3, co.1, lett.a) e b), determina:

- a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, a documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero presso la Federazione internazionale di riferimento, ed al certificato di inserimento nell'elenco del Registro federale relativo agli agenti sportivi domiciliati, rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale professionistica;
- b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione

Massima 1: «*Emerge chiaramente dal D.M. 24 febbraio 2020, che il CONI (e la Commissione Agenti Sportivi) è l'Ente/organismo delegato ex lege a disciplinare le modalità ed i termini di applicazione dell'istituto della domiciliazione mediante una deliberazione annuale, in conformità alle sovraordinate previsioni, nazionali e comunitarie, in tema di professioni regolamentate; in questo frangente, dunque, l'agire delle Federazioni sportive nazionali professionistiche è necessitato, ciò in virtù del disposto dell'art. 1 del Regolamento CONI ("Le Federazioni sportive nazionali professionistiche rispettano i principi fissati dal Regolamento e si conformano ad esso nel disciplinare le materie oggetto di delega") che obbliga le stesse a conformarsi alle disposizioni dettate dal CONI*».

Massima 2: «*I requisiti dettati dal CONI in ordine a termini e modalità al fine di iscriversi alla Sezione domiciliati, previsti di anno in anno ed applicabili ratione temporis alla relativa annualità di iscrizione, mirano alla verifica dell'effettivo esercizio, da parte del richiedente, pur sprovvisto di un titolo a carattere permanente, di un'analoga attività in un Paese straniero c.d. di origine presso la corrispondente federazione di riferimento; ciò al precipuo scopo di scongiurare l'elusione delle norme in materia di professioni regolamentate e di conformare l'attività dell'aspirante domiciliato alle predette norme. Tali norme previste nel Regolamento Nazionale, lungi dall'istituire una categoria differenziata di "agenti domiciliati" a cui appartengono di diritto gli "ex agenti stabiliti", precisa che questi ultimi, al ricorrere dei requisiti previsti dal Regolamento, possano eventualmente accedere alla domiciliazione per proseguire la propria attività. Tale previsione non contrasta con il quadro normativo del DM 24 febbraio 2020, che presuppone l'esistenza di "condizioni, termini, modalità" a cui subordinare l'accesso alla domiciliazione, senza prevedere alcuna appartenenza necessaria ed automatica a tale categoria degli agenti (ex) stabiliti privi di titolo abilitativo equipollente, essendo, inoltre, pienamente in linea con l'obiettivo di (ed anzi finalizzata a) facilitare la libera prestazione di servizi e la circolazione dei lavoratori tra Stati membri dell'Unione europea*».

Massima 3: «*L'istituto della domiciliazione non rientra affatto tra le c.d. misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli professionali in ambito UE; a tali misure possono, infatti, avere accesso*

professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;

d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario al Registro nazionale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

4. Ai fini dell'iscrizione e mantenimento nel Registro nazionale, l'agente sportivo domiciliato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), e ai fini dell'iscrizione della società, attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, essa deve risultare nel contratto di collaborazione e devono ricorrere le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, del presente Regolamento.

5. La Commissione CONI Agenti Sportivi si riserva di richiedere al domiciliatario ed all'agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all'iscrizione nell'elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento».

Nel medesimo Regolamento si specifica, altresì:

- all'art. 25, c. 6, che: «Fermo restando, su istanza dell'interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, e privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto al precedente art. 23»;

- all'art. 26, c. 2, che «Le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione di cui al presente Regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande presentate a far data dall'entrata in vigore di esso, nonché per i nominativi già iscritti nell'elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell'inserimento per l'anno 2021, non oltre il 31.12.21».

*esclusivamente i soggetti in possesso di un titolo professionale a carattere permanente (cfr. art. 2, l, L, Regolamento CONI), seppure non equipollente a quello conseguibile presso il c.d. Paese ospitante*³⁷.

Massima 4: *“La domiciliazione, in ragione della residenza in un Paese straniero, ha carattere alternativo rispetto al regime ordinario previsto dal Regolamento Agenti, nel senso che la residenza in Italia esclude di per sé la possibilità di utile iscrizione nel registro degli agenti domiciliati”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 68/2022 - Pres. e Rel. Maietta³⁸

Intervento del terzo nei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport³⁹

Massima: *“Diversamente dai giudizi in cui il Collegio di Garanzia giudica in terzo grado, quale giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo, nelle ipotesi descritte dall’art. 54, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in cui il Collegio giudica in unico grado, con cognizione estesa al merito, ed esaurisce in gradi della giustizia sportiva (vedi, ad esempio: le controversie derivanti dai provvedimenti di ammissione ed esclusione delle Società professionistiche di calcio e di pallacanestro ai relativi campionati; le controversie allora derivanti dai provvedimenti emergenziali delle FSN in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al Regolamento procedurale Collegio di Garanzia per controversie ex art. 218 D.L. 34/2020; e le controversie concernenti i provvedimenti di cancellazione, ai sensi dell’art. 7, c. 4, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI e quelle ex art. 22, comma 1, del medesimo Regolamento avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione Agenti), deve riconoscersi la possibilità di intervento del terzo portatore di un interesse autonomo (contrario o adesivo alle ragioni del ricorrente)”.*

Il Collegio - in funzione di giudice di unico grado ai sensi dell’art. 54, c. 3, CGS CONI - ha ritenuto, nella specie, ammissibile l’intervento di un’associazione di categoria, intervenuta in giudizio per contrastare le ragioni del ricorrente.

La Sezione ha ricavato detta ammissibilità da due concorrenti ragioni: i) le ipotesi descritte dall’art. 54, c. 3, sono ipotesi straordinarie («*stante il carattere di tassatività delle ipotesi di cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice unico e di merito*», così Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 14/2019) e rappresentano procedimenti di carattere puramente di tipo impugnatorio, che hanno per oggetto tanto l’“atto”, *latu sensu* amministrativo, quanto il “rapporto”, in quanto volti a valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; ii) la giurisprudenza amministrativa sui principi che governano l’ingresso in giudizio, quali terzi interventori, delle associazioni rappresentative di interessi collettivi.

³⁷ Del medesimo tenore, TAR Lazio, sent. n. 1929/2022.

³⁸ In termini sostanzialmente analoghi, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 73/2022 - Pres. Maietta, Rel. Floreani.**

³⁹ Sull’inammissibilità dell’intervento dinanzi al Collegio nelle ipotesi in cui giudica in terzo grado, quale giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo, decisioni 10 agosto 2015, n. 35, 3 settembre 2015, n. 39, nonché n. 71/2019, n. 65/2019 e, in particolare, decisione Sez. II, n. 41/2019, che richiama Cass., 27 dicembre 2016, n. 27044, Cass., n. 10813/2011 e Cass., n. 5759/2016, in cui si è affermato che «*Il Collegio ... ritiene che l’intervento sia inammissibile, rilevando che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI non prevede altro intervento dinanzi al Collegio di Garanzia se non quello della Federazione interessata e della Procura Generale dello Sport (art. 59, 2° comma). L’assenza di una disposizione nel CGS che consenta l’intervento di terzi dinanzi al Collegio di Garanzia è coerente a una costante interpretazione dell’art. 105 c.p.c., secondo la quale nel giudizio di legittimità - sul cui modello è costruito il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - non è consentito l’intervento volontario del terzo, “mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado”.*

Il Collegio ha, dunque, affermato che l'associazione intervenuta avesse «*un interesse riconoscibile a tutelare la categoria di cui si contesta la procedura di acquisto della idoneità allo svolgimento dell'attività professionale ... Si tratta, inoltre, di interveniente volontario e per esso non è necessario che lo stesso rappresenti un numero minimo di soggetti, ma che sia titolare di un interesse con il quale interferisce quello del ricorrente e sul punto non sembra possa esserci contestazione. Dalle considerazioni sin qui esposte - in uno con la circostanza che gli intervenienti, costituitisi sulla base del mero contenuto del comunicato apparso sul sito del CONI, non hanno ampliato con il proprio atto il thema decidendum dell'odierno giudizio per come delineato dal ricorrente e dalle parti resistenti, sul quale, inoltre, vi è stato ampio contraddittorio scritto e orale - deriva la ammissibilità dell'odierno intervento del terzo*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, Decisione n. 60/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

Costituzione delle Federazioni davanti il Collegio di Garanzia

Massima: «*Ai sensi dell'art. 59, co. 1, CGS, "Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio"; al comma 2 si dispone, poi, che il ricorso vada in ogni caso trasmesso "alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria" e, al comma 4 dello stesso articolo, si prevede che all'atto del deposito del ricorso la parte ricorrente debba allegare "l'attestazione dell'avvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1". Alla luce delle richiamate disposizioni, va senz'altro riconosciuta la legittimazione della Federazione a costituirsi in giudizio innanzi a questo Collegio. Peraltro, dalle richiamate disposizioni può farsi discendere, altresì, la necessità della vocatio in ius della Federazione, ancorché la stessa non sia stata parte del giudizio di primo grado o di appello*»⁴⁰.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, Decisione n. 60/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

La "riferibilità sportiva" di un comportamento disciplinarmente rilevante

Massima: «*Dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI - che sancisce il dovere di lealtà sportiva a carico dei tesserati ed affiliati "in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" - si evince che la "riferibilità all'attività sportiva" non implica che l'oggetto di incolpazione in un procedimento disciplinare debba necessariamente consistere nella sola condotta attuata in campo, bensì è sufficiente che l'attività sportiva dia occasione alla condotta ritenuta disciplinarmente rilevante*».

Il Collegio ha confermato la rilevanza disciplinare del «*comportamento consistente nell'insinuare mediante la pubblicazione di un post sul social network Facebook*».

⁴⁰ In questo senso, decisione 17 luglio 2015, n. 26, concernente il ricorso di un tesserato avverso un provvedimento disciplinare inflittogli dalla FIGC, ove è statuito che la Federazione «*deve ritenersi parte del procedimento giudiziale previsto dall'Ordinamento CONI*», posto che «*l'art. 59 CGS CONI prevede che: copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio e, inoltre, al comma 4 dello stesso articolo, è previsto che all'atto del deposito del ricorso la parte ricorrente deve allegare l'attestazione dell'avvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1*», cosicché è da concludersi «*che le singole Federazioni, ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, debbano ritenersi a tutti gli effetti "parte intimata", e dunque, necessario contraddittore nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport*»; nello stesso senso, v. decisione 5 agosto 2015, n. 34.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, Decisione n. 60/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

Responsabilità per violazione dei doveri di lealtà sportiva

Massima: *“Con riguardo alla giustizia disciplinare e, in specie, alla violazione del precetto che impone il rispetto del dovere di lealtà sportiva, al cui contenuto viene di volta in volta riferita una condotta specifica e individuata, va osservato come possano profilarsi due species di responsabilità disciplinare. La prima si configura in via diretta, perché si sostanzia in tutti quei comportamenti che violano esclusivamente tale principio; con la precisazione che il giudizio disciplinare non viene in concreto esercitato sulla base di astratte generalizzazioni concettuali: la lesione del dovere di lealtà viene apprezzata in relazione ai singoli casi e secondo linee di giudizio che usualmente presentano una certa omogeneità e uniformità tra le varie Federazioni. La seconda è una responsabilità indiretta, giacché consiste in tutte quelle condotte che infrangono direttamente preesistenti accordi negoziali o la normativa federale; in questo caso, la lesione del menzionato principio avviene soltanto di riflesso e poggia sul presupposto che non può qualificarsi come comportamento leale quello consistente nel mancato rispetto della parola data o nella violazione delle regole sportive. In altri termini, il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento. Va da sé che in questa seconda ipotesi il medesimo fatto potrà comportare due separate e distinte incolpazioni disciplinari”⁴¹ .*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 65/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Responsabilità del tecnico per comportamenti del pugile contrari ai doveri di lealtà e correttezza

Massima: *“Ogni tesserato è portatore del dovere di concorrere a realizzare, nei limiti della propria funzione individuale, gli scopi e gli obiettivi propri dell'ordinamento di appartenenza: ciò equivale a dire che anche i tecnici operanti nel settore pugilistico sono chiamati a fornire il proprio contributo al conseguimento dei fini propri di quella disciplina sportiva, ben condensati nella postulazione di una funzione sociale, educativa e culturale. Secondo tale metro comportamentale, non è pensabile che l'ordinamento federale possa tollerare l'indifferenza rispetto anche alle condotte atte a mettere in crisi o alterare tale sistema di valori, e la deprecabile indifferenza può certamente assumere la forma dell'inerzia o dell'insensibilità anche laddove le circostanze*

⁴¹ Il carattere di atipicità che connota la responsabilità disciplinare per violazione della lealtà sportiva è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Collegio: si vedano le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport n. 8/2015, n. 35/2015 e n. 76/2017, secondo cui «i doveri di lealtà e probità ... sono canoni valutativi del contegno dei tesserati che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complesse circostanze del caso concreto, così fissando e specificando il precetto, formulato nella norma in modo ampio e volutamente valutativo», e Collegio di Garanzia, Sez. Un., 2 febbraio 2018, n. 5.

Più di recente, sempre con riferimento all'inosservanza dei fondamentali doveri di lealtà e correttezza incombenti, nell'esercizio delle rispettive attività sportive, su tutti i tesserati, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 65/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio**, secondo cui «va tenuto nel debito risalto che la norma impositiva di siffatte situazioni soggettive passive, comune ad altri sistemi disciplinari e deontologici, va, secondo un radicato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, intesa quale disposizione di chiusura dell'intero assetto precettivo e sanzionatorio, sicché ad essa va riconosciuta una portata riassuntiva dell'insieme di regole formanti, anche in via inespressa, l'ordinamento. Si tratta, in sostanza, di una norma che nasce con in sé il carattere dell'indeterminatezza, pienamente compensata, tuttavia, dalla sua capacità di assorbire in sé, attraverso il generale richiamo ai principi fondativi dell'ordinamento di riferimento, il nucleo di valori e beni tutelati complessivamente dal sistema. Compete poi al giudice delle singole condotte, oggetto di contestazione sotto il paradigma normativo in parola, la verifica della sussumibilità di esse al relativo interno. In altri termini, posto il generale criterio che obbliga i tesserati al rispetto degli ampi precetti di lealtà, correttezza, ecc., occorre, caso per caso, accertare se l'incolpato abbia o meno valicato tali limiti. Per far ciò l'ulteriore operazione logica che spetta al Giudice compiere è quella di determinare, anche alla stregua del sentire sociale e delle aspettative di comportamenti ad esso conformi circolanti nell'ordinamento di settore, se tali requisiti siano stati per intero soddisfatti o se ne vada rilevata la carenza».

del caso proclamino l'esigenza di non lasciar mancare un intervento diretto ad impedire o mitigare gli effetti negativi dell'altrui condotta. Esigenza tanto maggiore in considerazione di due concorrenti fattori: la previsione o la prevedibilità di essa e la concreta possibilità di porre in essere plurime misure dissuasive o preclusive della condotta stessa. Si è, in sostanza, in presenza di comportamenti certamente esigibili secondo un parametro di cooperazione solidaristica all'affermazione dei valori recepiti da un ordinamento. L'esigibilità va, d'altronde, concretamente commisurata alle specifiche circostanze, tra le quali indubbiamente spicca la prossimità rispetto all'evento illecito temuto o attuato, in quanto essa non solo rende più agevole ed immediato il tentativo di ostacolare l'avveramento o la prosecuzione, ma si connota per le maggiori probabilità di successo - in ragione proprio della vicinanza all'autore - dell'intervento impeditivo o dissuasivo, che può assumere molteplici sembianze (tra le quali ben può collocarsi l'abbandono di qualsiasi forma di collaborazione tecnica nei confronti del perpetratore). In ragione di tanto, devono ritenersi sussistenti degli obblighi di condotta di un tecnico riferibili all'attività del pugile che allena, tali da comportare, in caso di omissione, la propria responsabilità disciplinare qualora si accerti che lo stesso fosse consapevole della rimproverabilità della condotta dell'atleta assistito e qualora fosse in condizioni materiali e psicologiche assertive a detta condotta o comunque non l'abbia scoraggiata".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 66/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo

Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata⁴²

⁴² Vengono qui richiamati i principi sanciti da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 12/2021, e ripresi, più di recente, da Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 32/2022 - Pres. Branca, Rel. de Luca Tamajo. In quest'ultimo caso, il Collegio è stato chiamato a decidere sull'eccezione preliminare riguardante la eccepita irregolarità formale del preavviso di reclamo di secondo grado in quanto carente del requisito della sottoscrizione e, dunque, privo della attestazione di autenticità del soggetto trasmittente, pur essendo stato inviato per tempo dalla PEC della società. La Sezione I ha dichiarato l'atto inammissibile, travolgendo l'efficacia dell'intero procedimento per cui era causa, con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo, affermando che «soccrono nel caso di specie i principi sanciti da questa Sezione con la decisione n. 12/2021, ove si è stabilita, in virtù del rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui al comma 6, art. 2, CGS CONI, l'applicabilità al processo sportivo delle disposizioni di cui all'art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell'atto), ed alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi). In tal guisa, gli atti del processo sportivo, "per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici". In quel frangente il Collegio ha evidenziato come la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti. La medesima giurisprudenza di questa Sezione, con specifico riferimento all'obbligo di sottoscrizione degli atti, ha chiarito, inoltre, che "non è da trascurare che l'ordinamento giuridico statale è improntato al formalismo giuridico inteso quale elemento di idoneità di atti e negozi a produrre effetti giuridici vincolanti, con la conseguenza che la mancanza di presupposti formali inficia la sostanza dei provvedimenti. È quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, più volte e recentemente proprio in tema di sottoscrizione di atti, affermando che "la sottoscrizione di un provvedimento amministrativo costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell'atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità" (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15 giugno 2020, n. 186); orbene, a nessuno sfugge che gli atti dell'ordinamento sportivo e del processo sportivo sono atti amministrativi, tant'è che si discute di attività giustiziale e non giurisdizionale (si veda, sul punto, la decisione di Questa Sezione, n. 31/20), per la qual cosa pertinente è il richiamo alla citata giurisprudenza in punto di atti formali, che, unitamente alla disciplina processualistica in ambito civile, costituiscono i due binari su cui innervare i principi cardine dell'ordinamento di settore". Così ragionando, dunque, è fuor di dubbio, nel caso che occupa quest'oggi il Collegio, che il preavviso di reclamo sia un atto di impulso del processo che si celebra dinnanzi al Giudice Sportivo (sia esso Nazionale o Territoriale) e che, in quanto tale, debba rispettare quei requisiti di sostanza e forma previsti dalla regolamentazione processuale del CONI e della Federazione. Ed infatti, a maggior suffragio di tale incedere, si pongono le norme regolamentari della FIGC: al Capo IV

Massima: *“Posto che la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v- bis, CAD), quale sistema di comunicazione – valido per la notificazione degli atti processuali ex l. n. 53 del 1994 – è in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti e che, invece, la firma digitale consente di riferire l’impugnazione all’autore della stessa, essendo pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell’applicazione del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) al processo civile, come normativamente previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2010 (e consequenzialmente al processo sportivo in virtù del rinvio di cui al comma 6, art. 2, CGS del CONI), la sottoscrizione dell’atto, di proprio pugno o mediante firma digitale, non può essere sostituita dalla trasmissione dell’atto”.*

Il Collegio ha richiamato, sul punto, l’orientamento della Suprema Corte, per cui *«in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in ordine alla possibilità di proporre impugnazioni tramite PEC...la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la specifica rilevanza dell’accertamento dell’identità di colui che sottoscrive l’atto, con particolare riguardo agli atti di impugnazione, sicché la procedura di deposito assume una funzione essenziale, strumentale alla verifica delle legittimazione di colui che propone l’impugnazione».* E ancora: *«la firma digitale, dunque, al pari del documento cartaceo, consente di riferire l’impugnazione all’autore della stessa. La sua assenza...non può ritenersi superata dalla sola certezza della provenienza dell’atto, nel caso garantita dall’uso di una casella di posta certificata»* (Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 24714/2021).

Ne ha tratto la Sezione che il mezzo di trasmissione dell’atto di appello (nel caso di specie, una PEC) non è idoneo ad assolvere le funzioni proprie della sottoscrizione e il requisito della firma dell’atto non si traduce in un onere formale eccessivo o sproporzionato nei confronti dell’associato o incompatibile con il carattere non tecnico della difesa.

(“Norme generali sul procedimento”), all’art. 49 (“Ricorsi e reclami”), comma 4, del Codice di Giustizia FIGC si dispone espressamente che “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Orbene, nel caso di specie, è fuor di dubbio che il preavviso di reclamo al Giudice sportivo sia privo di sottoscrizione».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 70/2022 - Pres. Zimatore, Rel. De Francisco⁴³

Portata del divieto di *reformatio in peius* in ambito sportivo

Massima: «L'art. 11, comma 3, delle Norme di Disciplina AIA, ai sensi del quale "In assenza dell'atto di appello della Procura arbitrale non può esser aggravata la sanzione già disposta in primo grado al deferito", non può interpretarsi nel senso che il divieto di aggravamento si risolva unicamente in quello di non superare l'entità complessiva della sanzione inflitta nel precedente grado del giudizio, senza implicare un esito più favorevole neanche in caso di assoluzione da alcuni illeciti concorrenti prima ritenuti sussistenti, ovvero di esclusione di aggravanti. Invero, il divieto sancito dalla norma ha la stessa portata di quello previsto in ambito penalistico dall'art. 597, comma 4, per cui se è accolto l'appello dell'imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 70/2022 - Pres. Zimatore, Rel. De Francisco

Divieto di *reformatio in peius* e giudizio di equivalenza tra le circostanze

Massima: "Non è violato il divieto di *reformatio in peius* dal giudice di appello che, pur escludendo un'aggravante o riconoscendo un'attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, confermi la pena inflitta in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché quest'ultimo sia accompagnato da adeguata motivazione".

Il Collegio di Garanzia dello Sport è tornato a pronunciarsi sulla delicata questione dell'applicabilità o meno del divieto di *reformatio in peius* anche nel processo sportivo.

La decisione ripercorre la giurisprudenza del Collegio sul tema, prendendo atto che non sembra sussistere, ad oggi, un orientamento pienamente univoco.

Invero, con la decisione 23 dicembre 2015, n. 70, la Seconda Sezione aveva affermato che «Il divieto di *reformatio in peius* della sentenza di primo grado appellata dal solo condannato costituisce principio penalistico avente carattere eccezionale; non risulta tra i principi ispiratori della Giustizia Sportiva dettati dal Coni, né trova espresso ingresso nel Codice della giustizia sportiva».

Diversamente opinando, la Quarta Sezione del Collegio, con la decisione 21 ottobre 2019, n. 84, aveva ritenuto che «È opportuno, tuttavia, sottolineare un ulteriore evidente vizio della decisione impugnata in questa sede. La Corte Federale, infatti, con la decisione impugnata ha modificato, in sede di reclamo, la qualificazione giuridica dell'illecito, a seguito del mutamento sostanziale del quadro normativo di riferimento, ed è giunta, in tal modo, ad una inammissibile *reformatio in peius* della sanzione, sulla base del reclamo proposto dal solo tesserato e non dalla Procura. Ciò in aperta violazione di uno dei principi cardini del diritto sanzionatorio, che esclude l'applicazione di una sanzione più severa di quella applicata in precedente grado del giudizio, se non a seguito di impugnazione dell'organo dell'accusa».

⁴³ Si sottolinea che la decisione riguarda fatti antecedenti al CU n. 74/A con cui il Consiglio Federale, in conseguenza dei noti fatti di cronaca, ha modificato i "Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri", prevedendo che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC, con attribuzione delle funzioni disciplinari, rispettivamente, alla Procura Federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado. La statuizione del Collegio sembrerebbe, in ogni caso, non essere scalfita da detta modifica di attribuzioni.

A ben vedere, nella pronuncia in commento, la Seconda Sezione è stata chiamata a pronunciarsi su una fattispecie in cui si applica una specifica normativa che recepisce il divieto in questione, l'art. 11, comma 3, delle Norme di Disciplina AIA, ai sensi del quale «*In assenza dell'atto di appello della Procura arbitrale non può esser aggravata la sanzione già disposta in primo grado al deferito*».

Si pone, tuttavia, la questione relativa alla portata di tale divieto: più precisamente, se esso abbia la stessa portata di quello previsto in ambito penalistico o meno, giacché la disposizione regolamentare si limita a porre il divieto di una sanzione più grave rispetto a quella comminata in primo grado, senza ulteriori specificazioni. Orbene, è noto come nel Codice di procedura penale il divieto risulti assai più articolato, disponendo l'art. 597, comma 3, che «*Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado*».

Più specificamente, l'art. 597, comma 4, dispone che: «*In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita*». La norma vieta, in sostanza, la *reformatio in peius* della pena non solo nella sua entità complessiva, ma in ogni singola componente che contribuisca a determinarla. Occorre, dunque, verificare se e come tale specifica disposizione si applichi nell'ambito del diritto sportivo.

La Seconda Sezione ha concluso per una tendenziale compatibilità tra il cit. art. 11, comma 3, delle Norme di Disciplina AIA e il chiaro disposto del ricordato art. 597, comma 4, c.p.p., osservando che è ben vero che l'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI fa espresso rinvio unicamente «*alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*»; nondimeno, le norme del Codice di procedura penale testé richiamate non attengono essenzialmente al *modus procedendi* del processo sportivo, quanto, invece, ai criteri di determinazione della sanzione concretamente applicabile allorché si sia acclarata – come accade nella specie, se non altro ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle Norme di Disciplina AIA – l'applicabilità del divieto di *reformatio in peius*.

Viene respinta, dunque, la tesi di parte resistente secondo cui, siccome detto art. 11, comma 3, prevede soltanto che «*In assenza dell'atto di appello della Procura arbitrale non può essere aggravata la sanzione già disposta in primo grado al deferito*», si dovrebbe ritenere che il divieto di aggravamento si risolva unicamente in quello di non superare l'entità complessiva della sanzione inflitta nel precedente grado del giudizio, senza implicare un esito più favorevole neanche in caso di assoluzione da alcuni illeciti concorrenti prima ritenuti sussistenti, ovvero di esclusione di aggravanti.

Il Collegio precisa di non ignorare l'orientamento della più recente giurisprudenza penale, secondo cui non è violato il divieto di *reformatio in peius* dal giudice di appello che, pur escludendo un'aggravante o riconoscendo un'attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, confermi la pena inflitta in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché quest'ultimo sia accompagnato da adeguata motivazione (e *pluribus*, Cass., Sez. Un. Pen., 2 agosto 2013, n. 33742). Tuttavia, si è convenuto sull'assunto

che, a fronte dell'esclusione di taluna delle più aggravanti già ritenute sussistenti, ovvero del riconoscimento di altre attenuanti, oltre a quelle già considerate, ben può essere che il giudizio di prevalenza, equivalenza o minusvalenza tra le une e le altre, pur se esse varino, resti immutato; per ineludibili esigenze di coerenza logica, non può ammettersi che, a fronte all'esclusione dell'unica aggravante già ritenuta sussistente, possa essere confermato il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra l'aggravante esclusa e le persistenti attenuanti (esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie).

Si reputa opportuno rilevare che nella decisione in commento, pur applicandosi – come si è visto – una norma che sancisce espressamente l'applicazione del divieto di *reformatio in peius* – il Collegio ha colto l'occasione per osservare in *obiter* che la disposizione sembra più verosimilmente recettiva e declinatoria di un principio generale anche del diritto sanzionatorio sportivo, che non introduttiva di un criterio che faccia eccezione a un opposto principio generale, esprimendo quindi l'opzione, pur se solo sul piano dogmatico, in senso conforme all'orientamento (garantista) espresso dalla Quarta Sezione nella citata decisione n. 84/2019.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 75/2022 - Pres. Maietta, Rel. Musacchio

Rapporti tra norme federali internazionali e nazionali

Massima: «Analogamente a quanto accade nei rapporti tra Ordinamento comunitario e Ordinamento Nazionale - per cui tanto la Corte Costituzionale (18 aprile 1991, n. 168) quanto la Corte di Giustizia (22 giugno 1989, in causa 103/89) hanno puntualizzato che, affinché una direttiva comunitaria possa trovare immediata applicazione nell'ordinamento interno, è necessario "che le disposizioni appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionatamente e sufficientemente precise" - anche nei rapporti tra Federazione Internazionale e Federazione Nazionale, è necessario che le norme della prima, per essere immediatamente applicabili nell'ordinamento federale nazionale, siano norme imperative "sufficientemente precise" e non disposizioni di carattere generale, che espressamente necessitano di norme interne di recepimento, essendo rimesso, in quest'ultimo caso, ogni potere dispositivo all'organo federale, avente potestà normativa, di definire ed introdurre nell'ordinamento federale la disposizione attuativa".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 76/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Rilevanza disciplinare delle condotte del medico sportivo nel rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica

Massima: «Alle attività necessarie ai fini del rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica e, segnatamente, all'anamnesi, all'esame obiettivo e alla rilevazione della pressione arteriosa, deve provvedere direttamente il medico abilitato, appartenente a una delle categorie indicate dal citato art. 42 bis, comma 2, del d.l. n. 69/2013. È chiaro, infatti, che l'attività di certificazione, per la sua stessa funzione, presuppone la rilevazione in presenza di una certa realtà quale direttamente percepita dal medico abilitato alla certificazione e non della realtà percepita da un soggetto terzo, anche se questi è un medico (non abilitato, tuttavia, alla certificazione). Altrimenti, la certificazione non avrebbe ad oggetto una determinata realtà - nel caso che qui interessa uno stato di salute - quanto la percezione di tale realtà e, quindi, di tale stato, da parte



di un soggetto diverso, che, seppure qualificato, non è tuttavia abilitato all'esercizio di quella attività che costituisce poi oggetto della certificazione".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 77/2022 - Pres. D'Alessio, Rel. Bottari

Modulazione equitativa della sanzione

Massima: *"La tipizzazione dei criteri di modulazione equitativa della sanzione, attesa la effettiva rilevanza dei diversi elementi che la determinano, spetta al Giudice di merito, con giudizio da compiersi in totale autonomia. Ma tale esame, quale che sia il suo esito, non può essere del tutto omesso, con una adeguata motivazione, così come il correlato argomento giuridico a sostegno".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 82, Pres. Palmieri, Rel. Branca; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 83, Pres. e Rel. Palmieri

La giurisdizione del giudice statale sulla materia elettorale sportiva

Massima: *"Le questioni che attengono all'incapacità di assumere una carica sociale per ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità dell'eletto costituiscono materia che esula dall'ambito di applicazione esclusiva della giustizia sportiva, per la quale si radica la competenza del Giudice amministrativo (sentenza n. 2320/2020 del Consiglio di Stato e sentenza n. 3101/2022 delle Sezioni unite della Cassazione), una volta che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva; per tali questioni, insorte nell'ambito di vicende connesse al sistema di democrazia interna di un organismo associato al CONI, soggetto alle norme del D.lgs. n. 242/1999 e della legge n. 280/2003, occorre rispettare, dunque, la pregiudiziale sportiva, in base all'art. 3, l. n. 280/2003".*

4. Pareri

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 2/2022 - Pres. e Rel. Zambrano

Maggioranze e procedimento deliberativo in caso di fusione tra federazioni

Massima: «*Con riguardo alla maggioranza e al procedimento deliberativo da adottare in caso di fusione tra federazioni, posto che la fusione, di fatto, realizza un fenomeno di integrazione reciproca dei contratti preesistenti in virtù del quale – a seguito del voto espresso in assemblea – si modifica l’originario rapporto, per cui gli associati (o i soci), deliberando la fusione, modificano i rispettivi contratti sociali e ne integrano il contenuto, delineando una sorta di modifica “sui generis” dello Statuto, la disciplina da applicare è quella comune sulle maggioranze e autorizzazioni alle modifiche statutarie di cui all’art. 21, comma 2, c.c.*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 3/2022 - Pres. Zambrano, Rel. Agostinis

Mancato rinnovo del tesseramento e decadenza dalla carica federale

Massima: «*Il Consigliere Federale decaduto dalla carica per non avere provveduto al rinnovo del tesseramento, avendo cessato di appartenere all’ordinamento sportivo, non può ad alcun titolo esercitare le funzioni connesse alla carica. Invero, l’essere tesserati alla Federazione per l’anno in corso è un requisito di eleggibilità, laddove, di converso, la mancanza accertata successivamente all’elezione o il venire meno nel corso del mandato di uno dei requisiti di eleggibilità (i.e. anche del tesseramento) comporta l’immediata decadenza dalle cariche*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 4/2022 - Pres. Zambrano, Rel. Falcone

Competenze della Sezione Consultiva

Massima: «*La formulazione di un parere sul diniego all’accesso agli atti di un procedimento disciplinare esula dalle materie di competenza della Sezione Consultiva, comportando per la stessa di esprimersi ben oltre le funzioni riconosciute dalle norme di giustizia sportiva, con riferimento al comma 4 dell’art. 54 ed al comma 3 dell’art. 56 del CGS, nonché alle norme del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport*».

Nel parere in esame, la Sezione Consultiva è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di parere della Procura Generale dello Sport presso il CONI circa la sussistenza o meno di un diritto degli incolpandi (o dei loro difensori) ad accedere - a loro richiesta - a conseguire copia degli atti del fascicolo della Procura Federale procedente a seguito della “comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento”.

La Sezione Consultiva chiarisce che tale questione esula dalla propria competenza, osservando, inoltre, che la pendenza del procedimento disciplinare in oggetto innanzi alla Procura Federale rende inammissibile la pronuncia richiesta, stante la doverosa funzione consultiva e di terzietà che il Collegio deve mantenere rispetto alle parti coinvolte in tale fase procedimentale.

Il Collegio richiama poi quanto stabilito dal Consiglio di Stato, che (Cons. Stato, Sez. I, 13 novembre 2020, n. 1807) ha ribadito che, in sede consultiva, esso fornisce il proprio parere solo su questioni di massima, la cui soluzione potrà guidare la successiva azione amministrativa nel suo futuro esplicitarsi, con la conseguenza



che non possono essere emessi pareri su aspetti minimali relativi ad un ordinario segmento del procedimento amministrativo. In particolare, il Consiglio di Stato, per garantire il corretto equilibrio istituzionale, ha reiteratamente escluso la “possibilità di richiedere pareri facoltativi su materie o fattispecie per le quali già siano pendenti o in corso di attivazione controversie giurisdizionali” (Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2007, n. 442; id., 28 gennaio 2008, n. 442).